

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	25
DIFESA (IV) .....	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	46
FINANZE (VI) .....	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	95
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	98
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	106
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	109
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	115
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	125

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	<i>Pag.</i>	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	137
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	139
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE . . . . .	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . .	»	145
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	146

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo emendamento della relatrice per la XII Commissione</i> ) .....	8
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione della relatrice per la XII Commissione</i> ) .....	9
ERRATA CORRIGE .....	7

#### SEDE REFERENTE

Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Genaro Migliore.

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.**

C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre scorso.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda che al testo unificato in discussione sono state presentate alcune proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 14 settembre scorso, sulle quali i relatori per la II e la XII Commissione, onorevoli Farina e Miotto, sono chiamati nella seduta odierna ad esprimere il parere.

Avverte, inoltre, che la relatrice per la XII Commissione ha ritirato il suo emendamento 9.6, e ha presentato il nuovo emendamento 9.50 (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli articoli premissivi Ferraresi 01.01 e 01.02, Marcon 01.03, Andrea Maestri 01.04, San-

nicandro 01.06 e Fossati 01.07, nonché sull'emendamento Rondini 1.1 e sugli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 1.2 e Giorgia Meloni 1.3. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Patriarca 1.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento D'Incecco 1.16.

Invita, quindi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Binetti 1.4, Fossati 1.5, Sisto 1.6, degli identici emendamenti Binetti 1.7 e Gigli 1.8 e dell'emendamento Binetti 1.12. Esprime, poi, parere contrario sugli identici emendamenti Palmieri 1.9, Gigli 1.10 e Binetti 1.11, nonché sull'emendamento Ferraresi 1.20. Invita, quindi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Binetti 1.14 e 1.15.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Binetti 2.1 e 2.2, parere favorevole sull'emendamento Sisto 2.3, parere contrario sugli emendamenti Binetti 2.4 e 2.5 e parere favorevole sull'emendamento Binetti 2.6.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Mucci 3.1, Gigli 3.2 e 3.3 e parere favorevole sull'emendamento D'Incecco 3.21, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Gigli 3.4 e degli identici emendamenti Binetti 3.5 e Palmieri 3.6. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Binetti 3.7 e 3.8, Mucci 3.9 e Gigli 3.10 e parere favorevole sull'emendamento D'Incecco 3.11. Invita, quindi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli identici emendamenti Fratoianni 3.12, Nesci 3.13 e Murer 3.14, nonché degli emendamenti Mantero 3.15 e Binetti 3.16 e 3.17. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gigli 3.18 e 3.19 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il

parere è da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Fossati 3.20.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Colonnese 4.1 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Binetti 4.2. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Binetti 4.3 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Binetti 4.4 e 4.5, nonché degli identici emendamenti Gigli 4.6 e Binetti 4.7.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Gigli 5.1 e Brignone 5.2.

Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento D'Incecco 5.3 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori emendamenti Murer 5.4 e Binetti 5.5, 5.6 e 5.7. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Plangger 5.8 e 5.9.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 6.1, Mucci 6.19, sugli identici emendamenti Binetti 6.2 e Palmieri 6.11, nonché sugli emendamenti Binetti 6.3 e 6.4. Riservandosi di approfondire ulteriormente i temi trattati dal proprio emendamento 6.21, anche in vista di un'eventuale riformulazione dell'emendamento medesimo, rinvia alla seduta successiva l'espressione del parere sui seguenti emendamenti, vertenti su materie analoghe a quelle oggetto della predetta proposta emendativa: Binetti 6.5, Fossati 6.20, Paglia 6.12, Marcon 6.15, Andrea Maestri 6.13 e Binetti 6.10, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Incecco 7.10 e Patriarca 7.9. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Binetti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 e dell'emendamento Gigli 7.1. Esprime,

quindi, parere contrario sull'emendamento Binetti 7.7 e parere favorevole sull'emendamento Lorefice 7.8, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 8, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Binetti 8.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Incecco 8.4 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Gigli 8.1 e Binetti 8.3.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sugli emendamenti Giorgia Meloni 9.4 e Cristian Iannuzzi 9.1. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.50, nonché del proprio emendamento 9.7, come riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Infine, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, i presentatori degli identici emendamenti Civati 9.2 e Mantero 9.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento Fossati 9.5.

Daniele FARINA (SI-SEL), *relatore per la II Commissione*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli articoli premissivi Ferraresi 01.01 e 01.02, Marcon 01.03, Andrea Maestri 01.04, Sannicandro 01.06 e Fossati 01.07, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 1.1, sulle identiche proposte emendative Fabrizio Di Stefano 1.2 e Giorgia Meloni 1.3, nonché sull'emendamento Patriarca 1.13. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti D'Incecco 1.16, Binetti 1.4, Fossati 1.5 e Sisto 1.6, mentre esprime parere contrario sulle identiche proposte emendative Binetti 1.7 e Gigli 1.8, sull'emendamento Binetti 1.12, sulle identiche proposte emendative Palmieri 1.9, Gigli 1.10 e Binetti 1.11. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.20, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Binetti 1.14 e 1.15.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Binetti 2.1 e 2.2 e parere favorevole sull'emendamento Sisto 2.3, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Binetti 2.4 e 2.5. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Binetti 2.6.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, invita al ritiro della proposta emendativa Mucci 3.1, esprimendo altrimenti parere contrario, esprime parere contrario sugli emendamenti Gigli 3.2 e 3.3, parere favorevole sulla proposta emendativa D'Incecco 3.21, purché riformulata nei termini testé illustrati dalla relatrice per la XII Commissione, nonché parere contrario sull'emendamento Gigli 3.4, sugli identici emendamenti Binetti 3.5 e Palmieri 3.6, nonché sulle proposte emendative Binetti 3.7 e 3.8. Invita quindi al ritiro della proposta emendativa Mucci 3.9, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Gigli 3.10 e D'Incecco 3.11, parere favorevole sulle identiche proposte emendative Fratoianni 3.12, Nesci 3.13 e Murer 3.14, nonché sull'emendamento Mantero 3.15. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Binetti 3.16 e 3.17, Gigli 3.18 e 3.19, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fossati 3.20.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Colonnese 4.1, parere contrario sulla proposta emendativa Binetti 4.2 e parere favorevole sull'emendamento Binetti 4.3. Esprime, quindi, parere contrario sulle proposte emendative Binetti 4.4 e 4.5 e sugli identici emendamenti Gigli 4.6 e Binetti 4.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Gigli 5.1, mentre esprime parere favorevole sulle proposte emendative Brignone 5.2, D'Incecco 5.3 e Murer 5.4. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Binetti 5.5, 5.6 e 5.7, mentre si rimette alla valutazione delle Commissioni in merito agli emendamenti Plangger 5.8 e 5.9.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 6.1 e Mucci 6.19, esprimendo, invece, parere contrario sulle identiche proposte emendative Binetti 6.2 e Palmieri 6.11, nonché sugli emendamenti Binetti 6.3 e 6.4. Si riserva di esprimere, invece, il parere sull'emendamento 6.21 della relatrice per la XII Commissione, nonché sugli emendamenti Binetti 6.5, Fossati 6.20, Paglia 6.12, Marcon 6.15, Andrea Maestri 6.13 e Binetti 6.10, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 7, esprime parere favorevole sulle proposte emendative D'Incecco 7.10 e Patriarca 7.9, esprimendo, invece, parere contrario sugli emendamenti Binetti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, nonché sugli emendamenti Gigli 7.1 e Binetti 7.7. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Lorefice 7.8, purché riformulato nei termini testé illustrati dalla relatrice per la XII Commissione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Binetti 8.2, esprimendo, invece, parere favorevole sull'emendamento D'Incecco 8.4. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gigli 8.1 e Binetti 8.3.

Con riferimento, infine, alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sull'emendamento Giorgia Meloni 9.4, favorevole sulle proposte emendative Cristian Iannuzzi 9.1 e della relatrice per la XII Commissione 9.50, nonché sull'emendamento della relatrice per la XII Commissione 9.7, purché riformulato nei termini testé illustrati dalla relatrice stessa. Esprime, inoltre, parere favorevole sulle identiche proposte emendative Civati 9.2 e Mantero 9.3, nonché sull'emendamento Fossati 9.5.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della relatrice per la XII Commissione, onorevole Miotto.

Mario MARAZZITI, *presidente della XII Commissione*, chiede chiarimenti in ordine

al parere contrario espresso sugli emendamenti Gigli 3.2 e 3.3.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, in relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata del presidente Marazziti, segnala che appare problematica l'individuazione tramite un decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro un termine preciso, delle patologie per le quali è lecito prevedere l'uso terapeutico della *cannabis*, ritenendo di gran lunga preferibile prevedere una procedura più flessibile.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel ricordare di essere favorevole al provvedimento in discussione esclusivamente in quanto se ne è circoscritto l'oggetto al solo uso terapeutico della *cannabis*, ritiene che non si possa in ogni caso sottovalutare il rischio di interpretazioni estensive, rispetto alle quali manifesta la massima contrarietà. Nel ricordare che la maggior parte dei suoi emendamenti hanno la finalità di rendere più stringenti i controlli sulla produzione e distribuzione dei medicinali a base di *cannabis*, si dichiara sorpresa del parere contrario espresso in relazione alla quasi totalità di essi. Ciò, a suo avviso, potrebbe alimentare il sospetto che si intenda portare avanti surrettiziamente alcune forme di legalizzazione della *cannabis*. Preannuncia, pertanto, un'attenta vigilanza, invitando i colleghi a fare altrettanto, anche sui singoli dettagli della proposta di legge in discussione, per scongiurare i pericoli segnalati.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, in relazione ai timori manifestati dalla collega Binetti, segnala che l'articolo 1 del testo in discussione indica chiaramente che le finalità del provvedimento riguardano esclusivamente l'uso medico della *cannabis*, richiamando peraltro in maniera espressa il contenuto del decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2015.

Osserva, in ogni caso, che gli opportuni chiarimenti in ordine alla contrarietà rispetto agli emendamenti proposti dalla

collega Binetti potranno essere forniti di volta in volta in sede di votazione degli stessi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 876 del 14 settembre 2017, a pagina 20, prima colonna, ventunesima riga, le parole: « 1.16 Ferraresi » sono sostituite dalle seguenti « 1.20 Ferraresi ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.**

**NUOVO EMENDAMENTO DELLA RELATRICE  
PER LA XII COMMISSIONE**

ART. 9.

*Sopprimere il comma 1.*

**9. 50.** La Relatrice per la XII Commissione.



## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d’iniziativa popolare.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DELLA RELATRICE PER LA XII COMMISSIONE**

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall’Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato.

**3. 21.** D’Incecco, Patriarca, Bazoli.

## ART. 7.

*Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:* ART. 7-bis (Formazione del personale medico, sanitario e socio-sanitario). Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione

continua di cui all’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie ed in particolare sul trattamento del dolore.

**7. 01. (ex 7.8.)** Loreface, Colonnese, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall’Osso.

## ART. 9.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alla tabella medicinali sezione D, è inserita la seguente voce: « Composizioni medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)\*\* ».

**9. 7.** La Relatrice per la XII Commissione.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
ALLEGATO 1 ( <i>Riformulazioni degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei Relatori ed emendamento 1.203 dei Relatori</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione dei Relatori</i> ) .....	18
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i> ) .....	20

##### SEDE REFERENTE

Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

##### La seduta comincia alle 13.45.

**Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

**C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita i relatori e la rappresentanza del Governo a esprimere il loro parere sulle

proposte emendative accantonate nella precedente seduta.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a norme del relatore per la VI Commissione, Pizzolante, informa innanzitutto che i relatori hanno riformulato i loro emendamenti 1.200 e 1.201, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Miccoli 1.9, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Abrignani 1.19, Ricciatti 1.20 e 1.21, nonché Lodolini 1.22.

Rileva come gli identici emendamenti Marco Di Maio 1.23, Moretto 1.24, Abrignani 1.25 e Melilli 1.26, nonché gli emendamenti Fauttilli 1.27 e 1.28, Benamati 1.29 e Massa 1.30, sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.200 dei relatori, come riformulato.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Montroni 1.31, Battelli 1.32 e 1.33, nonché Menorello 1.34, esprimendo

invece parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 1.35 e Petrini 1.36, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Sani 1.37, Ricciatti 1.38 e Senaldi 1.39. Rileva come gli identici emendamenti Vignali 1.40 e Vazio 1.41 sarebbero assorbiti dagli identici emendamenti Vignali 1.44 e 1.45, sui quali si riserva di proporre una riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Busin 1.42 e Battelli 1.43, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 1.44 e 1.45, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Lodolini 1.46 e Menorello 1.53, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Vacca 1.54 e sull'emendamento Battelli 1.55, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rileva come l'emendamento Battelli 1.56 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.55 del quale ha appena proposto la riformulazione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Battelli 1.57 e 1.58, Bergamini 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, nonché sugli emendamenti Ricciatti 1.72, Turco 1.73 e 1.74, Menorello 1.75 e 1.76, Busin 1.77, Senaldi 1.78, Lodolini 1.79, Ricciatti 1.80, Paglia 1.81 e 1.82.

Rileva come l'emendamento Giacobbe 1.83 sarebbe assorbito dall'emendamento 1.9, sul quale i relatori hanno presentato una proposta di riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Petrini 1.84, Turco 1.85, Battelli 1.86, Petrini 1.87 e Ricciatti 1.88. Segnala come l'emendamento Giacobbe 1.89 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.9, sul quale i relatori hanno avanzato una proposta di riformulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 1.90, Ricciatti 1.91, Vallascas 1.97 e Montroni 1.98. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento

Petrini 1.99, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita al ritiro degli emendamenti Ricciatti 1.100, Fauttilli 1.101, Ricciatti 1.102, Alfreider 1.103, degli identici Vignali 1.104 e Vazio 1.105, degli emendamenti Ricciatti 1.106 e Vacca 1.107, degli identici Galgano 1.108, Alfreider 1.109, Marco Di Maio 1.110 e Vignali 1.111, degli emendamenti Allasia 1.112 e Galgano 1.113, nonché dell'emendamento Busin 1.116, rilevando come essi risulterebbero assorbiti dall'emendamento 1.201 dei relatori, come riformulato.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 1.114 e Capone 1.115, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Marco Di Maio 1.117, Vignali 1.118, Galgano 1.119 e Alfreider 1.120, sugli emendamenti Allasia 1.121, Paglia 1.122 e Petrini 1.123, sugli identici Vignali 1.124, Allasia 1.125, Galgano 1.126, Alfreider 1.127 e Marco Di Maio 1.128.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Senaldi 1.129, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*) e che assorbirebbe gli identici emendamenti Vignali 1.130 e Petrini 1.131.

Rileva come l'emendamento Fauttilli 1.132 risulterebbe assorbito dagli emendamenti 1.9 e 1.55, sui quali i relatori hanno avanzato proposte di riformulazione.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Lodolini 1.133, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rileva come gli identici emendamenti Allasia 1.134 e Ricciatti 1.135 risulterebbero assorbiti dall'emendamento 1.133, sul quale i relatori hanno presentato una proposta di riformulazione.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Abrignani 1.136, a condizione che esso sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Vacca 1.137 e Spessotto 1.138, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.140, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.141, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vignali 1.142 e Vazio 1.143, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Spessotto 1.144, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Spessotto 1.145, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rileva come gli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.146 e 1.147 sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.140, sul quale i relatori hanno avanzato una proposta di riformulazione.

Esprime parere contrario sull'emendamento Busin 1.148, mentre rileva come l'emendamento Mucci 1.149 sarebbe assorbito dall'emendamento 1.145, sul quale i relatori hanno avanzato una proposta di riformulazione. Rileva quindi come gli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.150 e 1.151 sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.140, sul quale i relatori hanno avanzato una proposta di riformulazione.

Evidenzia quindi come gli identici emendamenti Vignali 1.152, Galgano 1.153, Marco Di Maio 1.154 e Alfreider 1.155, nonché Allasia 1.156, sarebbero assorbiti dall'emendamento 1.99, sul quale i relatori hanno avanzato una proposta di riformulazione.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vignali 1.157, Alfreider 1.158 e Marco Di Maio 1.159, nonché Allasia 1.160. Invita al ritiro dell'emendamento Fauttilli 1.161, il quale risulterebbe assorbito dall'emendamento 1.201 dei relatori, come riformulato.

Esprime parere contrario sull'emendamento Menorello 1.162, rilevando inoltre come l'emendamento Menorello 1.163 sa-

rebbe assorbito dall'emendamento 1.99, sul quale i relatori hanno avanzato una proposta di riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Menorello 1.164 e Spessotto 1.165, nonché sull'emendamento Fauttilli 1.166, il quale risulterebbe parzialmente assorbito dall'emendamento 1.200 dei relatori, come riformulato.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Senaldi 1.167, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Fauttilli 1.168, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ottobre 1.169 e Dellai 1.170.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Bergamini 1.171, Mazziotti Di Celso 1.172, Bergamini 1.173 e Abriognani 1.174, nonché sull'articolo aggiuntivo Miccoli 1.01.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.200 e 1.201 dei relatori, come riformulati.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) ritiene che sia opportuno consentire ai gruppi di valutare le proposte di riformulazione presentate dai relatori, le quali risultano molto numerose. Chiede quindi che sia concesso un breve arco di tempo per approfondirne i contenuti prima che le Commissioni riunite procedano a votare gli emendamenti.

Davide CRIPPA (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della deputata Galgano, rileva come, in linea generale, non sia corretto procedere immediatamente alla votazione di emendamenti le cui proposte di riformulazioni sono state testé avanzate dai relatori. Inoltre ritiene debba essere fissato un nuovo termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.200 e 1.1201, che sono stati riformulati. Reputa inoltre debbano essere oggetto di approfondimento le va-

lutazioni circa gli eventuali assorbimenti di numerose proposte emendative.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori della settimana in corso non prevede ulteriori sedute delle Commissioni riunite sul provvedimento in esame.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), *relatore per la VI Commissione*, nel concordare con le osservazioni dei colleghi intervenuti circa il cospicuo numero di proposte di riformulazione avanzate dai relatori, le quali sono il frutto di un ampio e puntuale lavoro di approfondimento delle tematiche affrontate dagli emendamenti, ritiene opportuno consentire un adeguato approfondimento sulle predette proposte di riformulazione, procedendo alle relative votazioni nella giornata di giovedì.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come risponda a una corretta prassi il fatto di procedere alla votazioni di emendamenti oggetto di riformulazione all'atto della presentazione da parte dei relatori delle relative proposte di riformulazione. Cionondimeno concorda sull'opportunità di rinviare la votazione di tali emendamenti e di fissare un nuovo termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 1.200 e 1.2101 dei relatori, come riformulati. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario, ritiene invece che questi ultimi possano essere votati nella seduta odierna.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) concorda con la proposta del deputato Benamati.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce l'importanza di valutare con attenzione l'opportunità di porre in votazione gli emendamenti sui quali c'è il parere contrario dei relatori e del Governo, al fine di non precludere la votazione su emendamenti che i relatori hanno dichiarato essere assorbiti.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) giudica non peregrina la richiesta di approfondimento sollevata dal collega Crippa circa gli effetti preclusivi delle votazioni sugli emendamenti sui quali i relatori hanno espresso parere contrario.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sottolinea come sia emersa la volontà prevalente di prevedere, in questa settimana, una nuova seduta delle Commissioni congiunte, per proseguire l'esame del provvedimento, anche senza procedere a una previa riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Davide CRIPPA (M5S) insiste sulla necessità di convocare una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di consentire a tutti i gruppi di partecipare alle decisioni circa la modifica del calendario dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove formulazioni degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei relatori è fissato alle ore 10 di domani 20 settembre.

Informa quindi che, alla luce dell'orientamento in tal senso emerso in seno alle Commissioni riunite, nella seduta odierna si procederà alle votazioni delle proposte emendative sulle quali i relatori e la rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole senza richieste di riformulazione, ovvero sulle quali è stato espresso parere contrario, rinviando invece l'esame delle restanti proposte emendative ad altra seduta.

Gianluca BENAMATI (PD) informa che le proposte emendative a prima firma di deputati del gruppo PD sui quali i relatori e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario devono intendersi ritirate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Abrignani 1.19, Ricciatti 1.20 e 1.21.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lodolini 1.22 e Montroni 1.31 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Battelli 1.32.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrari espressi sugli emendamenti Battelli 1.33 e sull'emendamento a sua prima firma 1.34, che ritiene avrebbero dovuto essere accantonati in quanto i successivi emendamenti, vertenti su materia analoga, hanno ricevuto parere favorevole.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, precisa che il parere contrario è dovuta a esigenze di chiarezza testuale, con particolare riferimento ai criteri di scrittura dei principi della delega.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come a suo giudizio la decisione di accantonare alcuni emendamenti riferiti alla lettera a) del comma 1, al contempo procedendo alla votazione di altri emendamenti riferiti alla medesima lettera a), sui quali i relatori hanno espresso parere contrario, stia ingenerando confusione nell'andamento delle votazioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che la decisione assunta circa le modalità con cui procedere nelle votazioni non infici la coerenza e la chiarezza delle votazioni stesse.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva come le predette modalità di organizzazione dei lavori siano state decise innovando ad una prassi costante; pertanto, qualora tale innovazione venisse contestata, a suo giudizio si potrebbe, correttamente, procedere alla votazione di tutte le proposte emendative presentate.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel concordare con le considerazioni del deputato Benamati, ribadisce come i lavori

delle Commissioni stiano procedendo secondo una prassi corretta e costante.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) auspica che vi sia un'uniformità di giudizio nelle valutazioni di assorbimento delle proposte emendative. In particolare segnala come l'emendamento 1.34 a sua prima firma verta su aspetti analoghi agli identici emendamenti Vignali 1.35 e Petrini 1.36, in materia di gestione integrata del territorio, sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole, proponendone una riformulazione.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) chiede ai relatori e alla Sottosegretaria di modificare il loro parere sull'emendamento Menorello 1.34.

Le Commissioni respingono l'emendamento Battelli 1.33.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), *relatore per la VI Commissione*, chiede di accantonare l'emendamento Menorello 1.34.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta dei relatori avverte che l'emendamento Menorello 1.34 è accantonato.

Avverte quindi che l'emendamento Sani 1.37 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 1.38.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Senaldi 1.39 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 1.42 e Battelli 1.43.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lodolini 1.46 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Menorello 1.53 ed approvano l'e-

mendamento Vacca 1.54 (*vedi allegato 3*). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Battelli 1.57 e 1.58, Bergamini 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, Ricciatti 1.72, Turco 1.73 e 1.74, Menorello 1.75 e 1.76, e Busin 1.77.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Senaldi 1.178 e Lodolini 1.79 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 1.80, Paglia 1.81 e 1.82.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Petrini 1.84 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Turco 1.85 e Battelli 1.86.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Petrini 1.87 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ricciatti 1.88, Paglia 1.90, Ricciatti 1.91 e Vallascas 1.97.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Montroni 1.98 e gli identici emendamenti Marco Di Maio 1.117 e Vignali 1.118 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Galgano 1.119, Alfreider 1.120, Allasia 1.121 e Paglia 1.122.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Petrini 1.123, nonché gli identici Vignali 1.124 e Marco Di Maio 1.128, sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Allasia 1.125, Galgano 1.126 e Alfreider 1.127, nonché gli emendamenti Vacca 1.137, Spessotto 1.138, Mazziotti Di Celso 1.141, Spessotto 1.144 e Busin 1.148.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Vignali 1.157 e Marco Di Maio 1.159 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Alfreider 1.158 e Allasia 1.160, nonché Menorello 1.162 e 1.164, Spessotto 1.165 e Fauttilli 1.168, approvano quindi gli identici emendamenti Ottobre 1.169 e Dellai 1.170 (*vedi allegato 3*), e respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Bergamini 1.171, Mazziotti Di Celso 1.172, Bergamini 1.173 e Abrignani 1.174, nonché l'articolo aggiuntivo Miccoli 1.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.203 (*vedi allegato 1*), per il quale il termine di presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani, 20 settembre.

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) chiede chiarimenti circa il contenuto degli emendamenti 1.169 e 1.170, sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole e che prevedono di far salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. In particolare chiede quali siano le normative specifiche in materia di demanio previste per le regioni Sicilia e Sardegna dai relativi Statuti.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, fa presente come gli emendamenti 1.169 e 1.170 siano volti al riconoscimento delle disposizioni contenute nelle norme di attuazione di attuazione degli statuti delle regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in materia di concessioni demaniali, che presentano aspetti assai diversificati e peculiari.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) rileva come sia evidente che la maggioranza sta procedendo a riordinare il settore delle concessioni demaniali, approvando una legge delega ampia e complessa, senza tuttavia conoscere l'attuale assetto delle

competenze recato dalle normative regionali, né quali siano le concessioni demaniali attualmente in essere.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che le Commissioni riunite possano modificare il calendario dei lavori prevedendo fin d'ora la convocazione di una seduta per la giornata di giovedì, ovvero convocando a breve una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni stesse.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, potrebbero essere convocati nella giornata odierna prima dell'avvio della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) rileva come l'immediata convocazione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, impedirebbe di assicurare la presenza anche di quei gruppi che sono assenti alla seduta odierna, risultando quindi del tutto inutile. Invita quindi la presidenza e la maggioranza ad evitare forzature procedurali che finirebbero solo

per complicare l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, esclude ogni volontà di compiere forzature, rilevando come la riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, potrebbe aver luogo domani.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide l'ipotesi del Presidente di convocare nella giornata di domani una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si riserva di convocare nella giornata di domani, d'intesa col Presidente della Commissione Attività produttive, una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**



## ALLEGATO 1

**Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).**

**RIFORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI 1.200 E 1.201 DEI RELATORI ED EMENDAMENTO 1.203 DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: ad uso turistico ricreativo, aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e al principio del legittimo affidamento,.

**1. 200.** *(Nuova formulazione).* I Relatori.

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis)* regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli

atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore;

**1. 201.** *(Nuova formulazione).* I Relatori.

*Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo:* Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

**1. 203.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e del suo svolgimento inserire le seguenti: , la salvaguardia dei livelli occupazionali.*

**1. 9.** Miccoli, Giacobbe, Damiano, Gnechi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse peculiarità territoriali inserire le seguenti: e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali.*

**\* 1. 35.** Vignali.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse peculiarità territoriali inserire le seguenti: e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali.*

**\* 1. 36.** Petrini, Vazio, Capone.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: , sia in qualità di concessionario che di gestore,.*

**\*\* 1. 44.** Vignali.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: , sia in qualità di concessionario che di gestore,.*

**\*\* 1. 45.** Capone, Vazio, Petrini.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: e di criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;.*

**1. 55.** Battelli, Simone Valente, Vallasca, Sibilina, Benedetti, Vacca.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in caso di vendita o di affitto delle aziende con le seguenti: , con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti;.*

**1. 99.** Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

*Al comma 1) la lettera d) dopo le parole: disciplina di riordino inserire le seguenti: , alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;.*

**\* 1. 114.** Vignali.

Al comma 1) la lettera d) dopo le parole: disciplina di riordino *inserire le seguenti*: , alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;

\* **1. 115.** Capone, Vazio, Petrini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in differenti categorie *aggiungere le seguenti*: con un minimo di tre,.

**1. 129.** Senaldi, Lodolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le parole*: nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico ricreativo;

**1. 133.** Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

Al comma 1, dopo la lettera e) *inserire la seguente*:

*e-bis*) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

**1. 136.** Abrignani.

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente*:

*e-bis*) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, non-

ché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa.

**1. 140.** Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente*:

*1-bis.* Le norme sulle concessioni ad uso turistico ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge delega, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

\* **1. 142.** Vignali.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente*:

*1-bis.* Le norme sulle concessioni ad uso turistico ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge delega, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

\* **1. 143.** Vazio, Capone, Petrini.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le parole*: , assicurando in ogni caso la trasmissione al Sistema informativo del demanio marittimo di ogni informazione utile sul numero delle concessioni e la loro consistenza;

**1. 145.** Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallasca, Sibilia, Benedetti, Vacca.

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:

*h)* definire la facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari;

**1. 167.** Senaldi, Lodolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

## ALLEGATO 3

**Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).**

**EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* e criteri premianti per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

**1. 54.** Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallasca, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome dai rispettivi statuti speciale e dalle relative norme di attuazione.

\* **1. 169.** Ottobre.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciale e dalle relative norme di attuazione.

\* **1. 170.** Dellai.

**(Approvato)**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. Emendamenti C. 4130-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	21
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Emendamenti C. 338-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	22
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .	24
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Emendamenti C. 2950-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	22
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. Emendamenti C. 3916-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	22
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Emendamenti C. 2801-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .	23

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 19 settembre 2017 – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.**

**Emendamenti C. 4130-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti 1.50 e 1.51 della Commissione e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.**

**Emendamenti C. 338-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Benedetti 5.11 poiché presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, mentre propone di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

**Emendamenti C. 2950-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.**

**Emendamenti C. 3916-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.**

**Emendamenti C. 2801-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 settembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.40.

ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (Emendamenti C. 338-A e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esprime:

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento Benedetti 5.11,

*e*

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. Esame emendamenti C. 4130 ed abb./A. ....	25
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	29
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti dichiarati irricevibili</i> ) .....	37

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	28
AVVERTENZA .....	28

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 19 settembre 2017.*

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.**  
Esame emendamenti C. 4130 ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.*

– Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**  
**C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che al provvedimento in discussione sono stati presentati 86 emendamenti (*vedi allegati 1 e 2*).

Avverte altresì che alcune di tali proposte emendative, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, sono da ritenersi irricevibili, in quanto incidono su parti del testo che non sono state oggetto di modifica da parte dell'altro ramo del Parlamento e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi.

In particolare, rammenta che trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera in un testo unificato e successivamente modificato dal Senato, potranno essere oggetto di esame unicamente gli emendamenti relativi a parti del testo modificate ovvero alle stesse strettamente conseguenti.

Conseguentemente, fa presente che non sono ricevibili emendamenti interamente sostitutivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, anche in parte, una doppia lettura conforme da parte delle due Camere, né emendamenti comunque formulati, anche come aggiuntivi o sostitutivi, che, anche se riferiti a parti modificate dal Senato, non siano, in via diretta ed immediata, consequenziali alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte dei due rami del Parlamento o che risultino comunque con essi incompatibili. Ciò salvo il caso in cui il tenore delle modifiche sia tale da aver modificato in modo radicale il tenore complessivo della disposizione.

Osserva che non potranno essere, inoltre, ritenute ricevibili proposte emendative dirette ad introdurre nel testo materie o argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, in riferimento sia ai contenuti del provvedimento come licenziato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dall'altro ramo del parlamento.

Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, avverte che sono quindi da ritenersi irricevibili le seguenti proposte

emendative: Sisto 1.50, Costa 2.50 e 2.54, Sisto 2.55, 3.50 e 5.51, Costa 5.52, Sisto 5.53 e 31.51, Nuti 15.50, 16.50, 18.51, 18.52, 29.50, 29.51, 29.53, Costa 31.50, in quanto riferite a parti del testo non modificate; Sisto 2.51, Costa 2.56 e 5.50, Nuti 16.51, 16.52, 16.53, 29.52 e 29.54, poiché dirette ad introdurre nel testo del provvedimento disposizioni aggiuntive non strettamente connesse o consequenziali rispetto alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento; Nuti 14.050, 16.050 e 29.050, Sarti 18.050, 22.050, poiché inseriscono nel provvedimento articoli aggiuntivi contenenti disposizioni del tutto nuove rispetto a quelle già oggetto di esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in merito alle irricevibilità testé comunicate, invita il relatore, onorevole Mattiello, ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, rammenta che il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, giunto ormai alla terza lettura, dopo un *iter* di circa quattro anni, è stato oggetto di una lunga ed approfondita valutazione da parte del Parlamento. Nel ricordare che il testo sottoposto alla Commissione prende le mosse da una proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da oltre 500 mila firme, nella quale sono poi confluiti gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, fa presente che la Commissione si trova ora a dover decidere se approvare il testo così come risultante dalle modifiche apportate dal Senato o se modificarlo ulteriormente, determinando il rischio di « affossare » una riforma fortemente attesa. In merito al contenuto del provvedimento stesso, richiama la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del settembre scorso, nella quale si evidenzia la necessità di approvare il testo in discussione in tempi rapidi e senza modifiche, al fine di non vanificare il lavoro svolto dal Parlamento in questi

anni e realizzare una riforma della disciplina delle misure di prevenzione fortemente attesa. Nel sottolineare come i gruppi di maggioranza non abbiano presentato emendamenti al provvedimento in titolo, proprio al fine di garantirne l'approvazione in tempi rapidi, fa notare ai colleghi come nel testo in discussione siano confluite molte delle proposte formulate dai gruppi di opposizione, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la trasparenza e i criteri di rotazione nell'attribuzione degli incarichi agli amministratori giudiziari. Richiama, inoltre, l'attenzione sulle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del provvedimento che recano la delega al Governo, rispettivamente, per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, sottolineando che soltanto una rapida approvazione del provvedimento potrà consentire al Governo di esercitare tali deleghe nei termini ivi previsti.

Per tali ragioni, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare al collega Mattiello, fa presente che il suo gruppo parlamentare non ritirerà le proposte emendative presentate, in quanto, a suo avviso, il testo approvato dal Senato tradisce in modo radicale la *ratio* del provvedimento approvato dalla Camera in prima lettura. In particolare, nel ritenere che quella in discussione rappresenta una materia che non può essere oggetto di un pericoloso « gioco al ribasso », sottolinea come i colleghi del Senato, nell'esaminare il testo del provvedimento in discussione, non abbiano effettuato una corretta e seria valutazione, di fatto vanificando il lungo ed articolato lavoro svolto da questo ramo del Parlamento, in particolare dalla II Commissione e dalla Commissione d'in-

chiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Fa notare, inoltre che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera testé richiamata dal relatore, non ha espresso, in verità, un parere totalmente positivo sul provvedimento, con particolare riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione come modificata dal Senato. Ciò premesso, riservandosi di intervenire ulteriormente nel prosieguo della discussione per illustrare le proposte emendative presentate dal suo gruppo, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Antonio MAROTTA (AP), pur esprimendo riserve su alcune disposizioni del provvedimento, che, a suo avviso, presentano evidenti profili di criticità, concorda, tuttavia, con il relatore sulla necessità di assicurarne l'approvazione in tempi rapidi. Al riguardo, evidenzia come, proprio per consentire l'approvazione definitiva del testo unificato, il suo gruppo parlamentare non abbia presentato allo stesso emendamenti.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), sottolineando che anche il suo gruppo parlamentare ha ritenuto di non presentare proposte emendative al provvedimento in titolo, rileva come sia necessario prendere atto che il Parlamento non è in grado di produrre un risultato migliore del testo attuale.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative nella seduta prevista nella giornata di domani all'esito di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina 14.05.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro MIGLIORE.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.**

**Atto n. 434.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invitando i colleghi a far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina 14.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE CONSULTIVA**

*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).*

*Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).*

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

## EMENDAMENTI PRESENTATI

## ART. 1.

*Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché a coloro che commettano reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a coloro che prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.*

**1. 1.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera b), la parola: indiziati è sostituita con la seguente: indagati.*

**1. 2.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera b), le parole da: nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo fino alla fine del periodo sono*

*sostituite dalle seguenti: nonché a coloro che commettano reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a coloro che prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.*

**1. 3.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera d), il capoverso « i-bis) » è soppresso.*

**1. 51.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis) le parole: del delitto di cui all'articolo 640-bis sono soppresse.*

**1. 4.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis) sopprimere le parole: o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;*

**1. 5.** Sisto, Costa.

*Al comma 1 lettera d), capoverso i-bis), le parole: o del delitto di cui all'articolo 416 fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: o dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui*

all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente codice.

- 1. 6.** Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

*Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno;

b) *dopo le parole:* articoli 314 *sopprimere le seguenti:* primo comma;

c) *le parole:* e 322-bis *sono sostituite dalle seguenti:* 322-bis e 323.

- 1. 7.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera d) capoverso i-bis), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno;

b) *le parole:* e 322-bis *sono sostituite dalle seguenti:* , 322-bis e 323.

- 1. 8.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera d) capoverso i-bis), sopprimere le seguenti parole:* del delitto di cui all'articolo del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno.

- 1. 9.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera d) , capoverso i-bis) le parole:* o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale *sono soppresse.*

- 1. 10.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera d) , capoverso i-bis) dopo le parole:* di cui all'articolo 416 del codice penale *sono aggiunte le seguenti:* relativamente ai promotori e ai soggetti loro equiparati e comunque nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

- 1. 11.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis), dopo le parole:* 322-bis *aggiungere la seguente:* 323.

- 1. 12.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera d) capoverso i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

- 1. 52.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso i-ter).*

- \*1. 13.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso i-ter).*

- \*1. 14.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, lettera d) il capoverso i-ter) è sostituito dal seguente:*

*i-ter)* ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale commi 2 e 3 e nelle ipotesi di irrevocabilità della querela.

- 1. 15.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, lettera d) capoverso i-ter) la parola:* indiziati *è sostituita con la seguente:* indagati.

- 1. 16.** Sisto, Sarro.

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:*

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione dei beni sequestrati »;

*b-bis)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le proposte di cui al comma 1 è 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4 ».

**2. 1.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso 4-bis).*

**2. 2.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 3, lettera b), capoverso « 4-bis » dopo le parole: vietate dalla legge o inserire la seguente: manifestamente.*

**2. 3.** Sisto, Costa.

*Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 4-bis è inserito il seguente: 4-ter. Al proposto è riservata la facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.*

**2. 52.** Costa, Sisto.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**2. 4.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

## ART. 3.

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

*b-bis)* al comma 2 le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

**3. 1.** Costa, Sisto.

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le seguenti parole: lettere c), i), i-bis), e i-ter) con le seguenti: lettere c), i) e i-bis).*

**5. 1.** Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, d'Uva, Dadone.

*Al comma 8, lettera b), sopprimere il capoverso: 2-bis.*

**5. 2.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

## ART. 10.

*Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, sostituire le parole da: Quando, a seguito fino a: dall'articolo 92 con le seguenti: Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 ovvero di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92 ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dall'Autorità nazionale anticorruzione.*

**10. 4.** Nuti.

*Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, sostituire le parole: ulteriori emolumenti con le seguenti: alcun emolumento.*

**10 1.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, capoverso ART. 34, comma 3, sopprimere la parola: ulteriori.*

**10. 2.** Nuti.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.*

**10. 3.** Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

ART. 13.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-ter.*

**13. 1.** Nuti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42, nonché il Tribunale, su proposta della Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello del coadiutore, e la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore ad 1 anno.*

**13. 2.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 50.** Nuti.

*Al comma 4, lettera c), capoverso 7-bis, sostituire la parola: dieci con: trenta.*

**18. 1.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 4, lettera g), capoverso 15-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**18. 2.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Ai dipendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate possono essere assegnati beni immobili mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dall'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Tale assegnazione può avvenire mediante contratto di locazione quadriennale prorogabile per un massimo di due volte.

3. Ai soggetti assegnatari di cui al comma 1 è consentito di procedere – qualora l'Amministrazione di appartenenza non disponga delle risorse necessarie – alla ristrutturazione dell'immobile, anticipando le somme necessarie.

4. I lavori di ristrutturazione di cui al comma precedente debbono essere oggetto di un accordo scritto con l'Agenzia del Demanio, all'interno del quale debbono essere indicati:

a) le motivazioni per cui è necessario procedere alla ristrutturazione, certificate da una perizia tecnica;

b) il preventivo dettagliato di spesa;

c) le modalità e i tempi con i quali l'affidatario potrà scomputare dal canone di locazione l'importo speso per procedere alla ristrutturazione dell'immobile.

5. In caso di morte ovvero di trasferimento ad altra sede dell'assegnatario, l'assegnatario subentrante verserebbe ai familiari superstiti il canone previsto dall'accordo di cui al comma 4.

**18. 01.** Sarti, Luigi Di Maio, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Dadone, D'Uva.



Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

« ART. 18-bis.

*(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

ART. 48-bis.

*(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze annate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**18. 02.** Sarro, Sisto.

ART. 24.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 9, le parole da: « Nel caso in cui » fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: « condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità ».

**24. 1.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 25.

*Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), dopo le parole: gli atti inserire le seguenti: , le erogazioni.*

**25. 1.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.*

**25. 2.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.*

**25. 3.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.*

**25. 4.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: La documentazione di cui al comma 1 con le seguenti: La documentazione di cui all'articolo 84, comma 1.*

**25. 5.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 26.

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

ART. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159).*

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) la parola: « 150.000 è sostituita con la seguente: « 40.000 »;

b) al comma 1, lettera c) la parola: « 150.000 » è sostituita con la seguente: « 40.000 ».

**26. 050.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 27.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 27.

*(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, sostituire le parole: « nonché a ciascuno » fino alle seguenti: « o superiore al 10 per cento » con le seguenti: « nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili ».

**27. 1.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 29.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, capoverso ART. 110, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: della Presidenza del Consiglio;*

*al comma 1 capoverso ART. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Per l'attuazione della presente lettera fino alle parole: con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;*

*al capoverso ART. 111, al comma 2, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: della Presidenza del Consiglio;*

*al capoverso ART. 111, al comma 3, sostituire le parole: designato dal Ministro dell'interno con le seguenti: designato dal Presidente del Consiglio;*

*al capoverso ART. 111, al comma 4, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;*

*al capoverso ART. 111, al comma 5, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;*

*al capoverso ART. 111, al comma 7, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;*

*al capoverso ART. 111, al comma 8, sostituire le parole:* del Ministro dell'interno *con le seguenti:* del Presidente del Consiglio dei ministri;

*al capoverso ART. 112, al comma 1, sostituire le parole:* ai Ministri dell'interno e della giustizia *con le seguenti:* alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**29. 1.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 1, capoverso ART. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* per l'attuazione della presente lettera *fino a:* bilancio.

\* **29. 2.** Sarro, Sisto.

*Al comma 1, capoverso ART. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* per l'attuazione della presente lettera *fino a:* bilancio.

\* **29. 3.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 2, capoverso ART. 111, comma 2, dopo le parole:* nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, *aggiungere le seguenti:* provenienti dalla carriera prefettizia.

**29. 4.** Nuti.

*Al comma 3 capoverso ART. 112, comma 4, alla lettera d), sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; *alla lettera e) sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; *alla lettera h) sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; *alla lettera m) sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.

*Conseguentemente, al comma 3, capoverso ART. 112, sopprimere il comma 5*

**29. 9.** Nuti.

*Al comma 3 capoverso ART. 112, al comma 4, lettera d) sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; *alla lettera e) sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; *alla lettera h) sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; *alla lettera m) sopprimere le parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.

*Conseguentemente, al comma 3, capoverso ART. 112, comma 5, lettera a) sopprimere le parole:* lettere d), e), h), m).

**29. 5.** Nuti.

*Al capoverso ART. 112, comma 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.

**29. 6.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

*Al comma 5, sopprimere il capoverso ART. 113-bis.*

**29. 7.** Sarro, Sisto.

*Al comma 5, sostituire il capoverso ART. 113-bis con il seguente:*

ART. 113-bis.

*(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia).*

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire

con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

**29. 8.** Sarro, Sisto.

ART. 32.

*Sopprimerlo.*

**32. 1.** Nuti.

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

*(Misure di protezione per i testimoni di giustizia).*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

*3-bis.* Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia.

**32. 01.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**EMENDAMENTI DICHIARATI IRRICEVIBILI**

## ART. 1.

*Al comma 1, la lettera a) è soppressa.*

**1. 50.** Sisto, Costa.

## ART. 2.

*Al comma 3, lettera a), capoverso 2 le parole: dieci giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni.*

**2. 50.** Costa, Sisto.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 4 dopo le parole: in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei aggiungere le seguenti: ovvero nel caso in cui in udienza si debba procedere all'esame di testimoni, di periti, di consulenti tecnici, o di imputati o indagati di reati connessi o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b) c.p.p.*

**2. 51.** Sisto, Costa.

*Al comma 3, la lettera c) è soppressa.*

**2. 54.** Costa, Sisto.

*Al comma 3, lettera f), il capoverso 10-bis è soppresso.*

**2. 55.** Sisto, Costa.

*Al comma 3, lettera f), al capoverso 10-ter dopo le parole: la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti sono inserite le seguenti: salvo la facoltà degli interessati di procedere ad un nuovo esame di testimoni, di periti, di consulenti tecnici, o di imputati o indagati di reati connessi o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b), c.p.p.*

**2. 56.** Costa, Sisto.

## ART. 3.

*Al comma 1, lettera d) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: le parole « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » e le parole « per violazione di legge » sono sostituite dalle seguenti « ai sensi dell'articolo 606 c.p.p. ».*

**3. 50.** Costa, Sisto.

## ART. 5.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 18, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 dopo le parole « al momento » sono inserite le seguenti: « in cui si svolge il relativo procedimento, sempre che sussista un con-*

creto quadro indiziario idoneo a dimostrare che i beni risultino di provenienza illecita ».

**5. 50.** Costa, Sisto.

*Al capoverso «ART. 20» al comma 3 dopo le parole: il sequestro è revocato dal tribunale sono inserite le seguenti: quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale o.*

**5. 51.** Sisto, Costa.

*Al comma 8, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: provento o reimpiego dell'evasione fiscale sono inserite le seguenti: derivante dalle condotte previste e punite dagli articoli 2 e 8 del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, salvo che ricorrano le circostanze di cui agli articoli 13 e 14 e la causa di non punibilità di cui all'articolo 15 dello stesso decreto.*

**5. 52.** Costa, Sisto.

*Il comma 9 è soppresso.*

**5. 53.** Sisto, Costa.

ART. 14.

*Aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

ART. 41-bis.

*(Destinazione anticipata delle aziende).*

1. Dal decreto di confisca di primo grado l'Agenzia pubblica l'elenco delle aziende sequestrate nel proprio sito internet e attraverso le altre forme di mediante il proprio sito istituzionale nonché con

ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. L'Agenzia raccoglie ogni informazione utile affinché i beni non vengano destinati, anche per interposta persona, ai soggetti ai quali sono stati sequestrati ovvero a soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita e trasmette dettagliata relazione al Tribunale, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero a soggetti che non abbiano riportate penali in via definitiva.

4. Il Tribunale, esaminata la relazione di cui al comma 3, provvede con decreto motivato ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, al proposto ed al suo difensore, e all'eventuale terzo interessato.

5. Nel caso in cui l'Agenzia proponga ai sensi del comma 2 la vendita anticipata, questa deve avvenire per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dei beni, eseguita dall'Agenzia al momento della confisca di primo grado, secondo le modalità fissate dall'articolo 48, comma 11. Il Tribunale, con il decreto di cui al comma 4, fissa un termine perentorio entro il quale l'Agenzia deve definire la procedura di vendita.

6. Nella valutazione dell'offerta di acquisto deve essere valutata anche l'eventuale mantenimento del livello occupazionale.

7. Le somme ricavate dalla vendita ai sensi del comma 2, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia.

8. Dopo la vendita, nel caso in cui venga disposta per qualunque - motivo la revoca del sequestro, l'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equi-

valente al valore della vendita effettuata, al netto delle spese, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua.

9. I soggetti acquirenti delle aziende di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera a).

10. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica valuta eventuali misure per la tutela dell'incolumità del soggetto acquirente e dei lavoratori dell'azienda, nonché per l'integrità dell'azienda medesima.

11. I soggetti acquirenti, limitatamente alle aziende acquistate ai sensi del presente articolo, possono avvalersi del fondo di cui all'articolo 41-ter.

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, capoverso «ART. 110», comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e l'eventuale destinazione anticipata.*

**14. 050.** Nuti.

ART. 15.

*Al comma 1, capoverso «ART. 41-bis», sopprimere il comma 7.*

**15. 50.** Nuti.

ART. 16.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso: Articolo 41-ter.*

**16. 50.** Nuti.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-ter, comma 2 aggiungere la seguente lettera:*

g) un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.

**16. 51.** Nuti.

*Al comma 1, capoverso Articolo 41-ter, aggiungere in fine il seguente comma: 5-bis. Nel sito web della prefettura, il giorno seguente la riunione del Tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, in una apposita sezione, è pubblicato il verbale della riunione medesima.*

**16. 52.** Nuti.

*Al comma 1, capoverso Articolo 41-ter, aggiungere in fine il seguente comma: 5-bis. Le riunioni dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, sono trasmesse in diretta audiovideo sul sito web delle prefetture.*

**16. 53.** Nuti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1, All'articolo 42, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « L'ammontare del compenso non può comunque essere superiore a 240.000 euro.

**16. 050.** Nuti.

ART. 18.

*Al comma 4, sopprimere la lettera g).*

**18. 51.** Nuti.

*Al comma 4, lettera g), sopprimere comma 15-bis.*

**18. 52.** Nuti.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali).*

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida provate d Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale e gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità del soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monito raggio del suolo e del sottosuolo per controllare la



presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari in modo da rafforzare l'azione all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un « Tavolo Tecnico » che assicuri la Partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle le misure di cui al comma 4, lettere b), c) ed e). A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle

procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, al caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo.

**18. 050.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 22.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali).*

1. All'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 7, le parole: « , in forza di provvedimenti definitivi », sono soppresse.

**22. 050.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

## ART. 29.

*Al comma 1, capoverso ART. 110, al comma 1 sopprimere le parole:* la sede secondaria in Reggio Calabria.

*Conseguentemente sostituire le parole:* le proprie sedi siano stabilite *con le seguenti:* la propria sede sia stabilita.

**29. 50.** Nuti.

*Al comma 1, capoverso ART. 110, comma 2, lettera b), sostituire le parole da:* ausilio dell'autorità giudiziaria *fino a:* ausilio finalizzato, *a con le seguenti:* amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ed ausilio dell'autorità giudiziaria, con la finalità di rendere possibile,.

*Conseguentemente al comma 1, capoverso ART. 110, comma 2, lettera d) sopprimere le parole:* amministrazione e.

**29. 51.** Nuti.

*Al comma 1, capoverso ART. 110, comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:* g) garanzia della pubblicità dei beni confiscati e delle loro caratteristiche, destinazione ed utilizzazione, mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112.

**29. 52.** Nuti.

*Al comma 2, capoverso ART. 111, al comma 6, sopprimere la lettera h).*

**29. 53.** Nuti.

*Al comma 2, capoverso ART. 111, dopo il comma 6, introdurre il seguente:*

*6-bis.* Le riunioni del Comitato Consultivo e di Indirizzo sono aperte al pubblico e ne viene redatto un verbale che deve essere pubblicato sul sito dell'Agenzia il giorno seguente la riunione medesima. Le riunioni del Comitato sono trasmesse in diretta audiovisiva sui sito dell'Agenzia.

**29. 54.** Nuti.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 29-bis.

*(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto di cui all'articolo 416-bis).*

1. All'articolo 99 (del codice penale quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: « limitatamente al delitto di cui all'articolo 416-bis, l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo dritto ».

**29. 050.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 31.

*Al comma 1, lettera a) le parole:* in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale *sono soppresse.*

**31. 50.** Costa, Sisto.

*Al comma 1, lettera f) il capoverso 4-septies è soppresso.*

**31. 51.** Sisto, Costa.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 43

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2017-2019 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 45

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 settembre 2017. – Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che sul disegno di legge di delegazione europea le Commissioni di settore sono chiamate a deliberare una relazione, mentre sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea esprimono un parere. Ricorda, inoltre, che la relazione e il parere sono trasmessi alla XIV Commissione e che le Commissioni possono nominare un relatore perché partecipi alle sedute della XIV Commissione.

Infine, avverte che l'esame degli atti in titolo da parte delle Commissioni di settore dovrà concludersi entro martedì 26 settembre, in quanto gli stessi atti dovrebbero essere inseriti nel calendario dell'Assemblea per l'inizio del mese di ottobre.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, introduce l'esame osservando, in primo luogo, che la legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, la legge di delegazione europea conferisce al Go-

verno le deleghe legislative per dare attuazione a direttive e decisioni quadro europee, nonché a obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Evidenzia, quindi, che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato lo scorso 2 agosto, consta di 15 articoli e 1 allegato contenente l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. Entrando nello specifico richiama, molto brevemente, le disposizioni di un qualche rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione – che comunque sono toccati in modo solo indiretto – e poi si sofferma più diffusamente sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016, che si presenta di maggiore interesse.

Innanzitutto, viene in evidenza l'articolo 5, che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano al comparto della difesa per effetto della previsione disposta dall'articolo 2 del regolamento medesimo, che esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione i dispositivi progettati specificatamente per essere usati dalle Forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico.

Rileva, poi, l'articolo 10, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2016/680, relativa al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, anche con riferimento alla salvaguardia della sicurezza pubblica e alla prevenzione di minacce contro di essa. Al riguardo segnala quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lettera a) della citata direttiva 2016/680 per il trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo che deve essere sottoposto a un giudizio di adeguatezza della Commissione che tiene anche conto della legislazione generale di quel Paese in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Infine, richiama anche l'articolo 11, che delega il Governo all'attuazione della direttiva 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di pre-

venzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo. Ciò in quanto esiste la possibilità di un coinvolgimento, in fase attuativa, delle Forze di polizia a ordinamento militare, come i Carabinieri.

Passa, quindi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2016 soffermandomi più dettagliatamente sulla sezione relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea (parte seconda, capitolo 8), che prende in considerazione sia la Politica estera comune (PESC), sia la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

In particolare, per quanto riguarda la PESC (paragrafo 8.1), viene dato conto dell'impegno del Governo nell'area mediterranea e mediorientale, con particolare riferimento al potenziamento delle missioni EUNAVFORMED ed EUBAM Libya ed all'addestramento della Guardia costiera libica. Quanto agli ingenti flussi migratori in atto attraverso il Mediterraneo ed alla stabilizzazione della Libia, la Relazione sottolinea come – oltre che affrontare le cause profonde della migrazione nel Corno d'Africa, in Sahel e nel Nord Africa – l'Esecutivo si sia preoccupato anche di garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative da assumere, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico della Libia stessa.

Nel documento viene poi confermata, per quanto attiene alla crisi ucraina, la linea di sostegno alla piena attuazione delle intese di Minsk, lasciando tuttavia aperto un canale di dialogo con la Russia. In tale quadro si inserisce l'appoggio assicurato all'Alto rappresentante Federica Mogherini in relazione alla nuova « Strategia globale » dell'Unione adottata nel 2016.

Con riferimento alla PSDC (paragrafo 8.2), la Relazione evidenzia innanzitutto l'impegno del Governo nel coordinarsi sia con il Servizio europeo di azione esterna (SEAE), sia con l'Agenzia europea della Difesa (EDA).

Relativamente al primo aspetto, il documento sottolinea il sostegno dato dal Governo agli sforzi dell'Alto rappresentante e delle altre istituzioni europee per la definizione della Strategia globale dell'Unione. Per attuare la strategia, sono state elaborate tre iniziative: il Piano di implementazione, il Piano d'azione della difesa europea e la serie comune di proposte per l'implementazione della Dichiarazione congiunta NATO-UE. Al riguardo ricorda che questa Commissione nella seduta dello scorso 19 luglio 2017 ha approvato un documento (Doc. XVIII, n. 73) su uno dei tre pilastri fondamentali della predetta strategia, ossia il « Piano d'azione europeo in materia di difesa », che prevede, in particolare, l'istituzione di un fondo europeo per la difesa.

Per quanto riguarda, invece, il contributo nazionale all'Agenzia europea della difesa (EDA), il documento sottolinea come i macrosettori in cui il Governo ha provveduto a sostenere l'operato dell'Agenzia siano stati quelli del supporto allo sviluppo capacitivo e alla cooperazione militare, dello stimolo alla ricerca tecnologica e del sostegno all'industria europea.

In particolare, l'attività è stata concentrata su programmi di interesse prioritario, come la cyber-sicurezza ed il controllo del traffico aereo, nonché i programmi relativi agli aeromobili a pilotaggio remoto, nell'ambito del quale si inserisce la valorizzazione del centro di eccellenza nazionale di Amendola, la cui valenza è ampiamente riconosciuta a livello europeo.

Conclude sottolineando che la relazione dà infine conto dell'impegno italiano nelle missioni e operazioni PSDC, richiamando in particolare quelle nell'area balcanica, nel Mediterraneo e in Africa settentrionale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 19 settembre 2017. – Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2017-2019.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica riferita al nuovo testo unificato C. 338 e abb.)</i> .....	52
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ....	50
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i> .....	75
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. C. 4130-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	51

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Dorina Bianchi.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel**

**medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.**

**C. 338 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, nell'evidenziare che, rispetto al testo del provvedimento in oggetto già esaminato dalla Commissione bilancio, la Commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, ha

apportato talune modifiche, conferendo il mandato al relatore nella seduta del 2 agosto 2017, ricorda che la Commissione agricoltura aveva elaborato una precedente versione del testo, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (marzo 2016). La Commissione bilancio ha iniziato l'esame in sede consultiva di tale testo e, nella seduta del 6 aprile 2016, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica; nella seduta del 20 aprile 2016, il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica accompagnata da una lettera della Ragioneria generale dello Stato che verificava negativamente la relazione tecnica medesima; nella successiva seduta del 21 aprile, tenuto conto della necessità di svolgere una fase di ulteriori approfondimenti tecnici sul testo, è stato richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento. La Commissione agricoltura ha quindi elaborato un nuovo testo e lo ha nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri nella seduta dell'11 maggio 2017. Su tale testo la Commissione bilancio ha deliberato, nella seduta del 27 giugno 2017, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, che è stata successivamente trasmessa (*vedi allegato 1*). Sulla base di tale relazione tecnica, nella seduta del 20 luglio 2017, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e una condizione semplice. Nella seduta del 2 agosto la Commissione agricoltura ha infine approvato ulteriori emendamenti del relatore, volti a recepire i pareri delle Commissioni consultive, e a introdurre correzioni di forma. Le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere del 20 luglio 2017 sono state recepite dalla Commissione agricoltura.

Precisa quindi che si soffermerà sulle modifiche approvate dalla Commissione agricoltura nella seduta del 2 agosto scorso aventi rilievo finanziario e che non riproducono esclusivamente condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Con particolare riferimento all'articolo 4, in materia di Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, in merito ai profili di quantificazione rileva che il testo modificato conferma che l'erogazione di finanziamenti a carico del Fondo può essere prevista nei limiti delle risorse disponibili, limitandone l'operatività all'anno 2018: non ha dunque osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 154 del 2016, ai sensi del quale, per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Segnala che la legge di bilancio per l'anno 2017, nell'abrogare l'articolo 66 di cui sopra, ha disposto che le risorse residue disponibili sul Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, fossero versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017. Ciò posto, appare necessario, a suo avviso, sia acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'ammontare delle risorse rimaste ancora nella disponibilità dell'ISMEA dopo il citato versamento di 9 milioni di euro al bilancio dello Stato, sia una rassicurazione da parte del Governo stesso riguardo al fatto che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.****C. 2950-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con due condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione ed una condizione. Rammenta, altresì, che in data 4 luglio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando tre proposte emendative finalizzate al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere dianzi menzionato. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 19 settembre 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pannarale 1.19 e 2.10, volti ad escludere che la manutenzione straordinaria sia a carico delle imprese concessionarie,

in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura, ponendosi tra l'altro in contrasto con una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio in data 28 giugno 2017;

Bossa 1.18, che prevede che ai fini dell'attuazione del provvedimento in oggetto siano stanziati 5 milioni di euro annui a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, senza specificare la decorrenza dell'onere;

Di Benedetto 2.15, volto a prevedere una serie di benefici ed agevolazioni per le imprese creative, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria;

Nicchi 2.11, volto ad escludere che la manutenzione straordinaria sia a carico delle imprese concessionarie, provvedendo ai relativi oneri, nei limiti di 2 milioni di euro annui, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare la decorrenza dell'onere;

Nicchi 2.14, che prevede che le risorse derivanti dai canoni di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono iscritte in un apposito fondo, con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro, istituito presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e l'avvio di micro e piccole società e imprese cooperative culturali e ricreative, da parte di giovani tra 18 e 40 anni, e che al relativo onere si provvede a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza indicare la decorrenza dell'onere.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.



La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.18, 1.19, 2.10, 2.11, 2.14 e 2.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.**

**C. 3916-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 6 aprile 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con due condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che in data 3 maggio 2017, la Commissione di merito ha quindi

concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando due proposte emendative volte al recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere dianzi menzionato. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, avverte altresì che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Zaccagnini 2.01, che individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente all'attuazione del Protocollo in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla citata proposta emendativa senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, anche alla luce del fatto che dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge in titolo, sulla base della quale si è proceduto alla quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo disegno di legge, non è dato evincere l'attribuzione di tale funzione al predetto Ministero.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaccagnini 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

privi di idonea quantificazione e copertura.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.**

**C. 2801 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianni MELILLA (MDP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 maggio 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che in data 17 maggio 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo. Tutto ciò considerato, rileva che sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole deliberato nella citata seduta.

Avverte altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Berretta 3.10, secondo cui la Corte costituzionale è tenuta a provvedere, con proprie norme, sull'applicazione del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la sal-

vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata proposta emendativa.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere contrario sull'emendamento Berretta 3.10, in quanto, non essendo chiare le competenze attribuite dalla medesima proposta emendativa alla Corte costituzionale, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Gianni MELILLA (MDP), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 3.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.**

**Testo unificato C. 104 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione era in attesa di trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.**

**C. 4130-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, avverte che, in data 19 settembre 2017, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2

degli emendamenti, che contiene ulteriori proposte emendative rispetto a quelle comprese nel precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere di nulla osta nella seduta dello scorso 25 luglio, nonché gli emendamenti 1.50 e 1.51 della Commissione.

Al riguardo, osserva che le summenzionate proposte emendative rivestono carattere essenzialmente ordinamentale e, come tali, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non già ricomprese nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative 1.50 e 1.51 della Commissione, un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO 1

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A.**

**RELAZIONE TECNICA RIFERITA AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
C. 338 E ABB.**



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
GABINETTO DEL MINISTRO

13 LUG. 2017

A - 4662

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.:

**Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**  
- Ufficio Legislativo

**All'Ufficio del Coordinamento Legislativo**

**Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

**Loro sedi.**

**OGGETTO: A.C. 338 – Interventi per il settore ittico.** Richiesta di Relazione Tecnica, ex art. 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 della Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati. **Trasmissione Relazione Tecnica positivamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13 e 15.**

Con riferimento all'atto Camera in oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica, ex articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13 e 15, pervenuta con la nota n. 146548, datata 12 luglio 2017, dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**IL VICE CAPO DI GABINETTO**

146526



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
12 LUG. 2017
Prot. n. 146526

Roma,

12 LUG. 2017



All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 146548

Rif. Prot. Entrata nr. 146526

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.C. 338 ed abb. – “Interventi per il settore ittico”. **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla versione aggiornata della relazione tecnica, pervenuta per le vie brevi il 7 luglio 2017, del nuovo testo unificato risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente in data 11 maggio 2017 del provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si restituisce la **relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13, 15**, per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 3** (*Fondo per lo sviluppo della filiera ittica*) e **articolo 12** (*Pesca non professionale*)

L'**articolo 3** istituisce presso il MIPAAF, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato con le risorse di cui all'art. 12 comma 4.

L'**articolo 12** prevede l'introduzione di un nuovo contributo annuale per la pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del DPR n. 1639/1968.

Al riguardo, preso atto che la relazione tecnica chiarisce che trattasi di nuove entrate non previste a legislazione vigente, si fa presente che i commi 3 e 4 dell'articolo 12, oltre ad essere mal formulati, sono in contrasto tra loro. Infatti, mentre nel **comma 3** si prevede che il pagamento del contributo sia riassegnato al cento per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. nel **comma 4** si prevede che una quota

delle risorse pari al 50 per cento sia destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica ex articolo 3, mentre il 20 per cento di detto contributo è destinato alla promozione della pesca sportiva da parte della competente federazione sportiva del CONI ed restante il 30 per cento ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui articolo 2, comma 98, della legge n. 244/2007, relativa alle attività delle Capitanerie di porto ed iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, ai fini della verifica positiva dell'articolo 12, nonché del correlato articolo 3, si ribadisce la necessità di modificare il testo **eliminando l'ultimo periodo del comma 3**, e prevedendo **una norma di riassegnazione** delle entrate al pertinente stato di previsione del bilancio dello Stato:

- **al comma 4**, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole *“per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma”*.

Inoltre, ai fini di una verifica positiva, si rappresenta la **necessità che la relazione tecnica degli articoli 3 e 12 sia integrata** fornendo una stima delle possibili entrate del nuovo contributo e maggiori elementi in merito agli interventi da attuare con le risorse del Fondo di all'articolo 3, al fine di valutare la congruità di tali entrate con le nuove finalità di spesa.

**Articolo 11** *(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)*

La disposizione modifica l'art. 2, comma 339, della legge n. 244/2007 integrando la composizione della Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge n. 979/1982, e successive modifiche, con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca nonché con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

Nella relazione tecnica viene chiarito che la partecipazione non dà diritto a compenso alcuno, ma solo a rimborsi spese a carico dell'ente gestore a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In particolare, nella relazione tecnica viene quantificata in 97.200 euro la spesa annua per i tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca, spesa che viene dichiarata sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1646/MATTM “Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione”.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, l'onere dei rimborsi viene indicato come non quantificabile per l'indeterminatezza del numero dei rappresentanti e non sostenibile con le risorse disponibili sul predetto capitolo di bilancio, in quanto l'eventuale copertura di questi oneri restringerebbe i margini finanziari per la gestione delle aree marine protette.

Al riguardo, si fa presente che **la disposizione non può avere corso in quanto comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea copertura finanziaria.**

Infatti, la disposizione comporta nuove spese, per le quali non si può prevedere il finanziamento con le risorse disponibili a legislazione vigente. La previsione di incrementare il numero dei componenti, deve quindi comportare il reperimento di adeguata copertura finanziaria, previa puntuale quantificazione degli oneri anche con riferimento ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

#### **Articolo 13** *(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)*

La norma delega al Governo il riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e l'adeguamento della medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo.

In proposito è necessario che **l'articolo in questione sia integrato con apposita clausola di invarianza** del seguente tenore: *“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

#### **Articolo 15** *(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)*

La disposizione ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa con l'art. 12 del decreto legge n. 95/2012.

Prendendo atto di quanto riportato in relazione tecnica in merito alla sostenibilità, con le risorse disponibili a legislazione vigente, delle spese di funzionamento, si fa presente che la clausola di invarianza, mal formulata, non consente di escludere il riconoscimento ai componenti della Commissione di rimborsi spese.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso, la disposizione va modificata come segue:

- al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente periodo: *“Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altri emolumenti comunque denominati.”*;

- dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma “*1-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*”

\*\*\*

Con l’occasione, si formulano di seguito talune osservazioni in merito **all’articolo 14** (*Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura*).

La disposizione delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura e di licenze della pesca.

In particolare il **comma 2 lett. g)** prevede che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possano utilizzare l’acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica e siano comprese tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall’articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica, su conforme parere del Dipartimento delle finanze, precisa che le imprese di acquacoltura identificate con i codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, sono già comprese in quelle “energivore”, qualora rispettino i requisiti dell’art. 2 del Decreto 5 aprile 2013, attuativo dell’articolo 39, comma 1, d.l. 83/2012, requisiti che non fanno riferimento ai codici ATECO, ma solo ad una soglia del quantitativo di energia utilizzata (2,4 GWh) e a un limite del rapporto tra il costo del quantitativo di energia utilizzato e valore del fatturato. La relazione tecnica puntualizza che solo al momento della determinazione di un nuovo sistema di aliquote di accisa, previsto dal citato articolo 39, comma 2, d.l. 83/2012 si potrà valutare se sussista l’invarianza del gettito tributario e l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la disposizione in esame, nella misura in cui definisce energivore talune imprese non in relazione all’effettivo consumo di energia ma semplicemente in base al settore economico, pur non comportando direttamente minori entrate per la finanza pubblica, rende più difficile la determinazione, ad invarianza di gettito, di un nuovo sistema di aliquote di accisa in attuazione dell’articolo 39, comma 2, d.l. 83/2012. Inoltre, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 39, d.l. 83/2012, la disposizione è suscettibile di determinare un incremento degli oneri generali del sistema elettrico, con ricadute sulle tariffe a carico dei clienti finali.



Per tale ragione, ad avviso di questo Dipartimento, al **comma 2 lett. g)** andrebbero soppresse le seguenti parole: *“e siano comprese tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni,”*.

Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

Il Ragioniere Generale dello Stato



C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon. Interventi per il settore ittico. Testo unificato

## RELAZIONE TECNICA

*(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

### **Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

La disposizione, che consta di un unico comma, nello stabilire finalità e ambito di applicazione del provvedimento, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

### **Articolo 2 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti dell'intera materia della pesca e dell'acquacoltura ed a procedere al riassetto ed alla semplificazione della relativa normativa.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che il Governo proceda secondo criteri (i) ricognitivi, anche con riferimento alla normativa internazionale ed europea, (ii) di coordinamento e (iii) di sistematizzazione del quadro normativo esistente.

Quanto in particolare alla previsione di cui al comma 2, lett. e) relativa al criterio direttivo della “semplificazione dell'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto” – che *ratione materiae* potrebbe essere utilmente collocata, anche in sede di coordinamento formale, all'art. 14 riguardante anche le licenze e le autorizzazioni – è possibile darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di una funzione ordinariamente eseguita nel quadro delle attività di istituto condotte dalle Capitanerie di Porto.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

Il comma 4, infine, precisa la neutralità finanziaria dei decreti e comunque prevede la formula di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

La disposizione, recante una delega di natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 2-bis (Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo finalizzato ad intervenire sul sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Il comma 2, nello stabilire i principi ed i criteri, prevede che l'intervento delegato del Governo dovrà, in sintesi: garantire una equa distribuzione delle risorse a disposizione sul fondo FEAMP sostenendo il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca previsti dalle autorità competenti; favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento e ad altri eventi (ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività non imputabili all'operatore o al datore di lavoro); individuare, nei periodi di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, forme alternative di impiego dei relativi operatori, privilegiando attività alternative che tutelino la risorsa ittica e una sua gestione ecosostenibile.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione del decreto.

Il comma 4, infine, assicura che dall'attuazione delega non derivino nuovi o maggiori oneri e prevede la clausola di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto all'attuazione delle delega si provvederà, secondo quanto prevede la norma, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).**

Al riguardo, si evidenzia, in via generale, che il FEAMP è un fondo strutturale e di investimento europeo (SIE), che viene utilizzato per cofinanziare progetti relativi alla politica della pesca. Ciascuno Stato membro, cui viene assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle dimensioni del proprio settore ittico, predispone un programma operativo (PO). L'autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).

Sempre in via generale, si evidenzia che la dotazione finanziaria per l'Italia proveniente dal FEAMP per il periodo 2014-2020 di cui al Regolamento UE n. 508/2014 (FEAMP 2014-2020) ammonta a 537 milioni di euro, compresi gli incentivi pubblici per i controlli e la ricerca scientifica e che lo Stato italiano ha redatto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 508/2014, un Programma Operativo unico, approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Per altro, il FEAMP prevede anche una misura specificamente dedicata all'arresto temporaneo dell'attività di pesca (misura 1.33 rubricata "Arresto temporaneo delle

attività di pesca”), che presenta una dotazione finanziaria complessiva, prevista dal Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020, di 37,3 milioni di euro, rispetto alla quale, ad oggi, sono stati emanati bandi relativi alle annualità 2015 e 2016, per un importo di 15 milioni di euro ciascuno, con un residuo di circa 7 milioni di euro, cui potrebbero aggiungersi eventuali economie, risultanti dai citati bandi delle annualità 2015 e 2016, che saranno accertabili e quantificabili solo ad esito della emanazione delle graduatorie afferenti i predetti bandi e dei successivi pagamenti.

### **Articolo 3 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).**

Il comma 1 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2018, di un fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato attingendo alle risorse derivanti dal pagamento del contributo dovuto dagli esercenti la pesca non professionale (pescatori sportivi e ricreativi) ai sensi dell’art. 12. Tale previsione trova conferma nell’art. 12, il cui comma 4 prevede che il 50% dei proventi ottenuti dal pagamento del contributo gravante sugli esercenti la pesca non professionale sia destinata al fondo di cui alla presente disposizione.

Il comma 2 ha natura ordinamentale in quanto stabilisce la tipologia di attività che potranno essere finanziate, che risultano coerenti con le finalità del fondo.

**Il comma 3 riguarda, invece, la fissazione dei criteri e delle modalità di accesso alle risorse del fondo e, per quanto in questa sede è di maggior interesse, prevede che le attività verranno finanziate “nei limiti delle risorse effettivamente disponibili” sul fondo.**

Per quanto riguarda la possibile quantificazione del fondo in questione – che comunque non appare dirimente, visto che gli interventi, come detto, vengono finanziati nel limite delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili – essa dipenderà dal gettito derivante dall’art. 12, per la cui possibile quantificazione si rinvia al relativo commento *sub* art. 12.

La disposizione, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

### **Articolo 4 (Distretti di pesca).**

La disposizione, di carattere ordinamentale, interviene sulla disciplina attualmente vigente in tema di distretti di pesca di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 226/2001.

In particolare si prevede che, per i distretti di pesca, si proceda per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, in attuazione del principio di sostenibilità ed al fine di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all’economia ittica.

Inoltre, la disposizione rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, a seconda dei casi, con il coinvolgimento delle

regioni e di altri soggetti, una serie di aspetti ordinamentali dei distretti di pesca, quali, in particolare, l'istituzione, l'identificazione, la delimitazione e la gestione, nonché l'attribuzione di specifiche competenze.

La disposizione specifica che i distretti sono da intendersi quali “*sistemi produttivi locali*”, lasciando pertanto inalterata la configurazione in termini di aree territoriali omogenee nell'ambito delle quali gli operatori privati possono costituire organismi collettivi di rappresentanza di natura giuridica privata, dove l'intervento dell'Autorità pubblica, per altro previsto anche nell'attuale assetto, è funzionale ad azioni di indirizzo ed estensione della regolazione verso le pratiche di pesca più sostenibili, la valorizzazione della biodiversità e dei sistemi produttivi locali.

**La disposizione, pertanto, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 5 (Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).**

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposita convenzione, **stipulata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, possa dare incarico ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca nonché alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

Il comma 2 specifica che i CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.

Il comma 3, di natura ordinamentale, prevede che, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività.

Il comma 4 precisa che i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di assistenza fiscale svolta dai centri di assistenza fiscale (CAF), di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997; inoltre, per quanto qui maggiormente rileva, **si prescrive che l'attività dei CASP sia esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.**

Il comma 5 definisce le associazioni rappresentative delle imprese di pesca ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

**Il comma 5-bis prevede infine una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'interno articolo.**

**La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 6 (Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).**

La disposizione, di natura ordinamentale, modifica gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, prevedendo che i compiti e le funzioni di promozione della cooperazione e promozione dell'associazionismo ivi disciplinate possono essere svolti anche attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 7 (Prodotti della pesca).**

Il comma 1 prevede, al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea in tema di pesatura dei prodotti della pesca, che gli operatori possano utilizzare a tal fine cassette standard, rimettendo ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la fissazione delle caratteristiche tecniche, delle certificazioni delle cassette standard, nonché delle specie ittiche per le quali sono utilizzabili.

Il comma 1-bis rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità attuative della previsioni europee relative alla pesatura dei prodotti di pesca dopo il trasporto dai luoghi di sbarco.

Il comma 2 dispone, infine, che gli operatori, al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa europea ed al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

La disposizione, di carattere ordinamentale, **non comporta oneri per il bilancio dello Stato.**

**Art. 8 (Attività di pesca-turismo e ittiturismo).**

Il comma 1 detta alcune nozioni e definizioni relative all'attività di pesca turismo ed ittiturismo, demandando al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la relativa attività di adeguamento della normativa regolamentare vigente. In particolare, oltre ad alcune precisazioni di carattere definitorio sulla nozione di attività di pescaturismo ed ittiturismo, la disposizione prevede alcune norme di carattere ordinamentale sull'esercizio delle relative attività.

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Quanto alla disposizione di cui alla lettera h), relativa al rilascio dell'autorizzazione all'attività di pesca turismo da parte del Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione nell'unità da pesca, non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto la disciplina attualmente vigente già prevede che il Capo del Compartimento (Corpo delle Capitanerie di Porto) autorizzi l'attività di pesca turismo e vi faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, riguardante la normativa regolamentare in tema di norme di sicurezza, dispone che il Governo provveda ad apportare le conseguenti modifiche alla relativa regolamentazione attuativa, al fine di adeguarla a quanto disposto dal presente provvedimento, entro due mesi dalla relativa entrata in vigore..

L'articolo pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Art. 9 (Esenzione dall'imposta di bollo).**

Il comma 1 estende i casi di esenzione dall'imposta di bollo anche alle domande e atti relativi alla concessioni di aiuti comunitari e nazionali ai settori della pesca e dell'acquacoltura. Più nello specifico, la disposizione introduce una modifica integrativa all'articolo 21-bis della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, così da estendere ai settori della pesca e dell'acquacoltura il regime di esenzione già previsto per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali nonché di prestiti agrari al settore agricolo.

Dagli archivi in possesso all'Anagrafe Tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. Considerato che le domande e gli atti sopra citati scontano, ad attuale legislazione, una marca da bollo da 16 euro ed ipotizzando, in via totalmente prudenziale ed in mancanza di dati puntuali, che tutti i sopra citati contribuenti presentino, nell'anno, una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita massima di gettito di circa 250.000 euro su base annua.

**Il comma 2, indica la relativa copertura prevedendo che agli oneri, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**

**Art. 10 (Vendita diretta).**

Il comma 1 dispone che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale, individuando i requisiti di onorabilità che i predetti devono possedere.

Il comma 2 specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

Il comma 3 esclude dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

Il comma 4 modifica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevedendo che l'esclusione ivi prevista relativa *"ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari"* sia riformulata nei seguenti termini: *"ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività"*.

Il comma 4-bis stabilisce che se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento, il prodotto ceduto debba essere esclusivamente di produzione propria e frutto della propria attività di pesca professionale.

Il comma 5 prevede infine l'abrogazione degli adempimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99/2009, recante azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**



**Art. 11 (Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).**

Il comma 1 prevede la rappresentanza, senza diritto di voto, nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, di tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca comparativamente più rappresentative ed inoltre dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

Si evidenzia che la partecipazione alla commissione di riserva è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsioni di compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza, analogamente agli altri componenti della Commissione.

Sono previsti solo rimborsi spese, che rimangono a carico del soggetto gestore dell'area marina protetta a valere sulle risorse finanziarie ad essa trasferita annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, si stima, sulla base dello storico consolidato, un rimborso spese pro capite, per ciascuna seduta, di circa 300 euro (compresi vitto e alloggio). Considerato un numero medio, per ciascuna Commissione di riserva, di 4 sedute all'anno, la spesa annuale *procapite* è quantificabile in 1.200 euro.

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione dei tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca comparativamente più rappresentative, la spesa annuale per rimborsi spese è quantificabile, per ciascuna commissione di riserva, in 3.600 euro. Considerato che le commissioni di riserva sono 27 (pari al complesso delle 27 aree marine protette) la spesa totale è dunque quantificabile, per i tre esperti, in 97.200 euro annui.

I citati oneri sono imputati sul capitolo di finanziamento delle aree marine protette: capitolo 1646 "Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. che presenta la necessaria disponibilità. Per altro, nel 2016 la dotazione finanziaria del citato capitolo è stata incrementata rispetto al precedente esercizio raggiungendo l'importo di 4,7 milioni di euro, per effetto dell'integrazione prevista dall'art. 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. La legge di bilancio 2017 ha previsto uno stanziamento di circa 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, introdotta come detto nell'ultima fase emendativa svoltasi in Commissione, si evidenzia, sotto il profilo finanziario, che il capitolo non presenta ulteriore capacità per coprire i relativi rimborsi spese, anche considerata da un lato l'indeterminatezza del numero dei rappresentanti in argomento e dall'altro lato la limitatezza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio; sicché

l'eventuale copertura di questi oneri restringerebbe i margini finanziari per la gestione delle aree marine protette.

**Art. 12 (Pesca non professionale).**

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della pesca non professionale introducendo un contributo economico annuale – attualmente non previsto – a carico di chi intenda esercitare l'attività di pesca sportiva in mare e l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al **comma 2**.

A quest'ultimo riguardo, si evidenzia che il pescatore sportivo, in forza delle previsioni di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e s.m.i., è già tenuto ad effettuare la comunicazione in parola on line attraverso il sito istituzionale del MIPAAF o, in alternativa, all'Autorità marittima, che riceve e tiene le comunicazioni a fini statistici. Tale comunicazione, che è attualmente prevista solo per finalità statistiche, diviene, con la novella introdotta dall'articolo in esame, un obbligo ed una condizione cui è subordinato l'esercizio dell'attività.

Al riguardo, si esclude che da tale attività possano discendere nuovi o maggiori oneri in quanto il pescatore sportivo già attualmente è tenuto ad effettuare una comunicazione, sebbene ai soli fini statistici. Pertanto, l'articolo in esame non prevede e/o introduce nuove attività e/o nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione competente, atteso che gli Uffici marittimi territoriali già svolgono, facendovi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, attività di ricezione e verifica delle comunicazioni in parola.

Quanto al contributo, il **comma 3** prevede che: al pagamento si provvede al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo; l'importo è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata; il pagamento del contributo è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti per essere riassegnate, per il cento per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; a decorrere dall'anno successivo al primo, tale canone può essere aggiornato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il comma 3 prevede altresì esenzioni per alcune categorie di soggetti (minori di 16 anni, over 65 e persone con disabilità) e che l'esercizio dell'attività di pesca sportiva in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sia punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

Quanto al gettito derivante dal pagamento del contributo, non è allo stato possibile fornire una stima precisa, anche perché lo stesso dipenderà dal numero degli esercenti l'attività tenuti al pagamento (attualmente non esattamente predeterminabile) e dall'entità del contributo che verrà fissato, rispetto al *range* compreso da un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro a seconda della tipologia di pesca e di imbarcazione. Si evidenzia, comunque, che secondo i dati ricavabili dal censimento di cui al decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 l'entità dei pescatori sportivi si aggira attorno alle 800.000 unità, in relazione alle quali occorrerà tener conto del numero dei soggetti che risulteranno esentati (al momento non esistono stime, ad esempio, sul numero dei pescatori sportivi under 16 o over 65 e nemmeno dei pescatori sportivi con disabilità).

Il **comma 4** stabilisce che le risorse derivanti dal pagamento del contributo siano destinate per una quota pari al 50 per cento al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica di cui all'art. 3; per una quota del 20 per cento alla promozione della pesca sportiva da parte della competente Federazione sportiva del CONI e per una quota del 30 per cento ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 (relativa al funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera) e ad incrementare le disponibilità già previste a legislazione vigente per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle capitanerie di porto.

Il **comma 5** prevede l'esenzione per la pesca occasionale effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a, ovvero nell'ambito del pescaturismo.

### **Articolo 13 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)**

I commi 1 e 2 recano il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di un decreto legislativo di riordino e riassetto della materia della pesca sportiva.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo, in particolare, che il Governo proceda secondo criteri di ricognizione, di coordinamento e di sistematizzazione del quadro normativo esistente, anche con riferimento alla normativa internazionale ed europea.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione del decreto legislativo, La disposizione, recante una delega di carattere ordinamentale e ricognitorio, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 14 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura).**

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca.

Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi, cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, che riguardano il sistema di rilascio ed di rinnovo delle concessioni nel rispetto della normativa europea; i canoni, il rilascio e la durata delle licenze, ed infine la produzione di energia elettrica da acquacoltura.

Più in particolare, si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, con una natura essenzialmente programmatica, che prefigurano linee e comparti di intervento (più che interventi specifici), che verranno declinati nel decreto attuativo, nel limite sancito dal comma 4, che prescrive ed impone la neutralità finanziaria nell'attuazione della delega.

Si tratta comunque di criteri e principi che si muovono in linea di massima - sia pure con le specificità del settore - nella stessa direzione di quelli contenuti nella proposta di legge A.C. 3204 recante "*Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo*" e in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda, nello specifico, la disposizione di cui alla lettera d), si evidenzia che;

- attualmente i canoni relativi alle concessioni demaniali in materia di pesca e acquacoltura sono stabiliti con decreti del MIT (e vengono aggiornati annualmente dallo stesso Dicastero in base alle variazioni degli indici ISTAT) in modo diversificato a seconda che tratti di società cooperative o di soggetti diversi dalle cooperative;
- nel primo caso il D.M. del MIT 15.11.1995, n. 595 e la circolare dello stesso Dicastero n. 31/2001 hanno fissato per l'anno 1994 il canone nelle misure di £.20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo e di £.5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale. Invece per tutti gli altri operatori che esercitano l'attività di pesca in forma diversa da quella cooperativa si applicano i canoni nelle misure unitarie determinate dal MIT nel Decreto del 19.7.1989 (e successive modifiche) e nella citata circolare n. 31/2001;
- per le modifiche che verranno introdotte è comunque prevista una salvaguardia data dalla presenza della clausola di invarianza finanziaria (art. 14, comma 4), analoga a quella prevista nel citato A.C. 3204, riguardante la delega per il riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Infine, per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera g, essa prevede l'introduzione delle imprese di acquacoltura identificate con i codici ATECO 03.21.00 (acquacoltura marina) e 03.22.00 (acquacoltura in acque dolci), concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, tra le imprese "energivore", con le modalità stabilite dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito semplicemente decreto). Ciò al fine di determinare, secondo quanto previsto dal citato articolo 39, ma al comma 2, un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati per riscaldamento rispondente a principi di semplificazione e di equità, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito, in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto in questione è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 aprile 2013, che, all'art. 2, stabilisce le due condizioni che devono verificarsi affinché un'impresa possa definirsi "energivora" per quanto riguarda il sistema delle accise. Tali condizioni non fanno riferimento ai codici ATECO, ma solo ad una soglia del quantitativo di energia utilizzata (2,4 GWh) e a un limite del rapporto tra il costo del quantitativo di energia utilizzato e valore del fatturato. Pertanto, per quanto riguarda l'accisa sull'energia elettrica e sui prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, le imprese aventi codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00 sono già comprese in quelle "energivore", qualora rispettino i requisiti dell'art. 2 del Decreto 5 aprile 2013. In ogni caso, solo al momento della determinazione di un nuovo sistema di aliquote di accisa, previsto dal citato articolo 39, comma 2, si potrà valutare se sussista l'invarianza del gettito tributario e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto riguarda il comma 3 dell'art. 39, che prevede la rideterminazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, in modo da tener conto della definizione di imprese "energivore" (la definizione di imprese "energivore" a tale scopo è contenuta nell'art. 3 del Decreto 5 aprile 2013), in modo da assicurare l'invarianza di gettito tributario, si tratta di componenti tariffarie di natura extratributaria.

Il comma 3 reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

**Il comma 4 impone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.**

#### **Articolo 15 (Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).**

La disposizione ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che continuerebbe a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che, nell'attuale formulazione della disposizione, viene espressamente previsto e specificato che ai componenti della Commissione – che in massima parte appartengono ad organi centrali dell'Amministrazione aventi sede a Roma ovvero a Enti dotati di autonomia patrimoniale non incidente nella spesa statale – non spetta alcun tipo di emolumento o comunque indennità, nella quale possono essere ricompresi anche i rimborsi spese.

Con riferimento ad eventuali altri costi di funzionamento, ad essi è possibile far pronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, le strutture deputate al funzionamento sono quelle del MiPAAF o del MIT, nello specifico: la sala Cavour del MiPAAF per le riunioni, ovvero, in casi particolari, la sala Conferenze del MIT presso la sede dell'ex Ministero della marina mercantile. Parimenti senza oneri ulteriori deve intendersi l'eventuale funzionamento della segreteria, gestita nell'ambito della Direzione Pesca del MiPAAF e tradizionalmente costituita da 2/3 soggetti della medesima Direzione, che assolvono per altro alle funzioni di segretario e vicesegretario. Tali incarichi non comportano la corresponsione di compensi o indennità di alcun tipo. La compatibilità dell'incarico di membro della segreteria della Commissione consultiva centrale con quelli ordinariamente svolti deriva, oltre che dalla omogeneità della materia trattata, dalla circostanza che le riunioni della Commissione sono nell'ordine della bimestralità/trimestralità, facendovi fronte, come detto, con le risorse umane e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

#### **Articolo 16 (Pesca del tonno rosso)**

La disposizione detta i criteri e le quote di ripartizione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia, prevedendo, in particolare, che, per il triennio 2018-2020, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria.

Inoltre, nel demandare ad un decreto ministeriale i relativi provvedimenti attuativi, la disposizione stabilisce altresì che si riservi un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva e che si tenga conto, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale di cui raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*).

La disposizione, non avendo effetti finanziari, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

**Articolo 17 (Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)**

L'articolo detta disposizioni correttive ad alcune disposizioni sanzionatorie del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

In particolare, l'articolo in commento non modifica gli illeciti contravvenzionali di natura penale ma apporta modifiche ad alcune sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, così come modificato, di recente, dalla legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo). In particolare, come principali innovazioni, per salvaguardare la continuità della specie, la confisca del prodotto è stata preferita al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. Al fine, invece, di salvaguardare la continuità dell'esercizio dell'attività d'impresa, in caso di pesca di specie sotto taglia, sono state rimodulate le già previste sanzioni amministrative, in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.

Più nello specifico, e con riferimento alle fattispecie che incidono su sanzioni pecuniarie:

- per quanto riguarda la sanzione per la violazione dell'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u), v) del decreto legislativo, il provvedimento, lasciando inalterati il precetto e la sanzione di base, prevede che l'aumento di pena nel caso in cui la violazione riguardi alcune specie ittiche (tonno rosso e pesce spada) sia sino ad un terzo, mentre il vigente assetto, opera della legge n. 154/2016 (c.d. collegato agricolo), prevede un aumento del doppio (prima delle recenti modifiche del collegato agricolo non era previsto alcun aumento della sanzione in caso di violazioni riguardanti tonno rosso e pesce spada);
- per quanto riguarda la violazione della lettera f del citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo si prevede la sola sanzione della confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente;
- per quanto riguarda il comma relativo alle violazioni dell'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e commi 3, 4 e 6, si prevede, lasciando inalterato il precetto e la sostanziale cornice edittale generale, una rimodulazione della sanzioni ed inoltre si stabilisce che la sanzione sia aumentata sino ad un terzo, anziché raddoppiata, nel caso in cui le violazioni riguardino le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada.

Nel complesso, alle modifiche operate dal presente articolo non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto conto anche della circostanza che le modifiche incidono su parte delle sanzioni modificate recentemente dal collegato agricolo e, dunque, su un regime sanzionatorio che ha trovato applicazione per un breve lasso di tempo.

**Articolo 18 (Clausola di salvaguardia)**

La disposizione prevede che le disposizioni del provvedimento si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La disposizione, contenente una clausola di salvaguardia, **non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale dello Stato  
12 LUG. 2017

La **relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione degli articoli 3, 11, 12, 13, 15**, per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 3 (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica) e articolo 12 (Pesca non professionale)**

L'**articolo 3** istituisce presso il MIPAAF, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato con le risorse di cui all'art. 12 comma 4.

L'**articolo 12** prevede l'introduzione di un nuovo contributo annuale per la pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del DPR n. 1639/1968.

Al riguardo, preso atto che la relazione tecnica chiarisce che trattasi di nuove entrate non previste a legislazione vigente, si fa presente che i commi 3 e 4 dell'articolo 12, oltre ad essere mal formulati, sono in contrasto tra loro. Infatti, mentre nel **comma 3** si prevede che il pagamento del contributo sia riassegnato al cento per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel **comma 4** si prevede che una quota delle risorse pari al 50 per cento sia destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica ex articolo 3, mentre il 20 per cento di detto contributo è destinato alla promozione della pesca sportiva da parte della competente federazione sportiva del CONI ed restante il 30 per cento ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui articolo 2, comma 98, della legge n. 244/2007, relativa alle attività delle



Capitanerie di porto ed iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, ai fini della verifica positiva dell'articolo 12, nonché del correlato articolo 3, si ribadisce la necessità di modificare il testo **eliminando l'ultimo periodo del comma 3**, e prevedendo **una norma di riassegnazione** delle entrate al pertinente stato di previsione del bilancio dello Stato:

- **al comma 4**, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole *“per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma”*.

Inoltre, ai fini di una verifica positiva, si rappresenta la **necessità che la relazione tecnica degli articoli 3 e 12 sia integrata** fornendo una stima delle possibili entrate del nuovo contributo e maggiori elementi in merito agli interventi da attuare con le risorse del Fondo di all'articolo 3, al fine di valutare la congruità di tali entrate con le nuove finalità di spesa.

**Articolo 11** *(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)*

La disposizione modifica l'art. 2, comma 339, della legge n. 244/2007 integrando la composizione della Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge n. 979/1982, e successive modifiche, con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca nonché con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

Nella relazione tecnica viene chiarito che la partecipazione non dà diritto a compenso alcuno, ma solo a rimborsi spese a carico dell'ente gestore a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In particolare, nella relazione tecnica viene quantificata in 97.200 euro la spesa annua per i tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca, spesa che viene dichiarata sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1646/MATTM “Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione”.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, l'onere dei rimborsi viene indicato come non quantificabile per l'indeterminatezza del numero dei rappresentanti e non sostenibile con le risorse disponibili sul predetto capitolo di bilancio, in quanto l'eventuale copertura di questi oneri restringerebbe i margini finanziari per la gestione delle aree marine protette.

Al riguardo, si fa presente che **la disposizione non può avere corso in quanto comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea copertura finanziaria.**

Infatti, la disposizione comporta nuove spese, per le quali non si può prevedere il finanziamento con le risorse disponibili a legislazione vigente. La previsione di incrementare il numero dei componenti, deve quindi comportare il reperimento di adeguata copertura finanziaria, previa puntuale quantificazione degli oneri anche con riferimento ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

**Articolo 13** *(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)*

La norma delega al Governo il riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e l'adeguamento della medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo.

In proposito è necessario che **l'articolo in questione sia integrato con apposita clausola di invarianza** del seguente tenore: *“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

**Articolo 15** *(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)*

La disposizione ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa con l'art. 12 del decreto legge n. 95/2012.

Prendendo atto di quanto riportato in relazione tecnica in merito alla sostenibilità, con le risorse disponibili a legislazione vigente, delle spese di funzionamento, si fa presente che la clausola di invarianza, mal formulata, non consente di escludere il riconoscimento ai componenti della Commissione di rimborsi spese.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso, la disposizione va modificata come segue:

- al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente periodo: *“Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altri emolumenti comunque denominati.”*;
- dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma *“1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb.

## RELAZIONE TECNICA

15358  
  
Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO IX

Roma, 19 SET. 2017

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Prot. Nr 170929/2017  
Prot. Entrata Nr 170852/2017  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

e p.c. All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Testo unificato AC 104 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente – Relazione tecnica

E' stata esaminata la relazione tecnica trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 29/5870 del 12 settembre 2017 relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che, con riferimento al testo del provvedimento, questo Dipartimento ha già rappresentato, pur in assenza di relazione tecnica, il relativo parere con nota n. 146110 dell'11 luglio 2017.

Con riferimento alla relazione tecnica e al provvedimento in esame, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue:


- a) **Articolo 3** – Programmazione degli interventi da parte dei comuni – La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica a carattere strutturale, non essendo la stessa limitata temporalmente, non quantificati nella relazione tecnica né coperti, atteso l'obbligo posto in capo ai comuni di sviluppare i progetti/interventi previsti in via permanente. Gli oneri si sostanziano sia nei costi per implementare i progetti sia nei benefici previsti al comma 2 per i soggetti destinatari dei progetti. La relazione tecnica è altresì inidonea dal punto di vista della quantificazione in quanto non solo non quantifica gli stessi ma non dà neppure dimostrazione della plausibilità di circoscrivere gli oneri nell'ambito degli importi indicati all'articolo 8. Circa la copertura indicata in relazione tecnica si fa rinvio a quanto rappresentato in merito all'articolo 8;
- b) **Articolo 5** – Assicurazione – La disposizione comporta maggiori oneri non quantificati né coperti a carattere strutturale, non essendo la stessa limitata temporalmente, per la finanza pubblica per l'obbligo (in capo ai Comuni) dell'assicurazione ai fini della tutela infortunistica per i soggetti interessati dai progetti. La relazione tecnica è altresì inidonea dal punto di vista della quantificazione, in quanto non solo non quantifica gli stessi ma non dà neppure dimostrazione della plausibilità di circoscrivere gli oneri nell'ambito degli importi indicati all'articolo 8. Circa la copertura indicata in relazione tecnica, si fa rinvio a quanto rappresentato in merito all'articolo 8;
- c) **Articolo 6** – Formazione permanente – La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri non quantificati, come peraltro esplicitato in relazione tecnica, né coperti a carattere strutturale, per la finanza pubblica a carico del bilancio dello Stato con finalità tra l'altro

differenti e non coordinate tra il comma 1 e 2. Per le attività che la relazione tecnica considera assolvibili nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, la stessa non dà adeguata dimostrazione anche ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009;


- d) **Articolo 7** – Prevenzione e benessere – si prende atto di quanto evidenziato in relazione tecnica e nella nota del Ministero della salute n. 4032-P del 26 luglio 2017 rappresentando, in ogni caso, che la relativa cornice finanziaria indicata andrebbe esplicitata nella disposizione in esame;
- e) **Articolo 8** – Fondo per il finanziamento di progetti per l'invecchiamento attivo – La relazione tecnica descrive la norma rinviando al parere di questo Dipartimento. Il comma 2 comporta maggiori oneri per 12,5 milioni di euro per l'anno 2017, 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'istituzione del Fondo per il finanziamento di progetti per l'invecchiamento attivo. Al riguardo, si evidenzia altresì che non sono specificati, nell'ambito del provvedimento, quali ragioni di costo corrisponderebbero allo stanziamento del Fondo, le procedure per il rispetto del relativo limite di spesa, e l'allineamento temporale tra lo stanziamento del fondo e gli interventi previsti, che risulterebbero, invece, a carattere strutturale e non sperimentale. Premessa la necessità, già evidenziata, di una puntuale relazione tecnica per l'esatta quantificazione degli oneri in quanto la relazione tecnica pervenuta, come sopra rappresentato, non contiene la quantificazione degli stessi e neppure la dimostrazione della plausibilità di eventuali limiti di spesa che andrebbero comunque correttamente proceduralizzati nel dettato normativo, con riferimento alla modalità di copertura per gli anni 2017-2019 degli oneri derivanti dalla disposizione mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime **parere contrario** in quanto il predetto fondo non presenta sufficienti disponibilità.
- f) **Articolo 9** – Clausola di invarianza – La relazione tecnica si limita a descrivere la disposizione e pertanto non dà adeguata dimostrazione della consistenza di tale clausola ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009. Sul piano normativo, inoltre, la clausola da un lato non è coerente con il dettato normativo dei diversi interventi previsti e dall'altro non risulterebbe operare atteso il tenore degli stessi.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il provvedimento in esame non possa avere ulteriore corso, atteso che dal medesimo derivano nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, e si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

A Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot. RGS 0170852/2017

 **MINISTERO DEL LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI**

**UFFICIO LEGISLATIVO**

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Ufficio legislativo economia
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

ROMA

E, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento – Ufficio I
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi


ROMA

**OGGETTO: AC 104 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente**

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la relazione tecnica per le verifiche di competenza.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO**

(Cens. Giuseppe Leotta)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Ufficio Legislativo

Via Veneto, 56 – 00187 Roma  
Tel. 06 48181462-3 - Fax. 06 48181476

pec: [ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it)  
mail: [ufficiolegia@lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegia@lavoro.gov.it)  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Prot: RGS 0170852/2017

**AC 104 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente**

**Relazione tecnica**

La proposta di legge in esame introduce misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente, tramite anche la concertazione di progetti tra i Comuni, singoli e associati, e le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché tramite adeguata informazione sui corretti stili di vita e forme di politiche di sostegno alla persona anziana, da parte del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della proposta di legge (art. 1, comma 2), si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

Descrizione delle disposizioni rilevanti ai fini delle possibili conseguenze finanziarie

**ARTICOLO 3**

La norma prevede la programmazione degli interventi/progetti volti al coinvolgimento di persone anziane da parte dei comuni. Gli oneri finanziari non quantificabili si sostanziano sia nei costi per implementare i progetti sia nei benefici previsti al comma 2 per i soggetti destinatari dei progetti. La copertura dei suddetti oneri è prevista, secondo il disegno di legge, a valere sulle risorse del Fondo ex articolo 8, comma 2.

**ARTICOLO 5**

La norma prevede l'obbligo per i comuni di assicurare i soggetti interessati dai progetti ai fini della tutela infortunistica. La copertura dei suddetti oneri è prevista, secondo il disegno di legge, a valere sulle risorse del Fondo ex articolo 8, comma 2.

**ARTICOLO 6**

La norma prevede la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, il Ministero dell'Istruzione favorisce le necessarie azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Le istituzioni scolastiche, infatti, nell'ambito della propria autonomia, potranno prevedere, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, le attività necessarie per sostenere progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni di tali saperi e delle esperienze acquisite da parte delle persone anziane. Il piano triennale, infatti, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, nonché le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tali attività.

Si può, pertanto, confermare che tali progetti, potranno essere realizzati dalle istituzioni

Prot: RGS 0170852/2017

scolastiche nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento, invece, alla formazione inter e intra generazionale lungo tutto l'arco della vita anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione, non rientra negli interventi già in atto o programmati dai Ministeri competenti e, pertanto, non sono quantificabili i relativi oneri.

#### ARTICOLO 7

La norma prevede la promozione di azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento. Nel condividere le finalità della norma, si segnala che tali azioni risultano coerenti con gli obiettivi già prefissati nell'ambito dei documenti programmatici dal Ministero della Salute predisposti, segnatamente nell'ambito del Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", nonché nel Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 e nella "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" di cui al d.P.C.M. 12 gennaio 2017, che prevedono proprio azioni mirate alla diffusione dell'attività fisica nella popolazione anziana finalizzata all'invecchiamento attivo.

Al riguardo, si segnala che il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 nasce con la finalità, tra l'altro, di contrastare l'epidemia di malattie cronico generative e si basa sulla scelta di intervenire principalmente attraverso strategie di popolazione finalizzate a diffondere e facilitare la scelta di stili di vita corretti, implementando gli obiettivi del Programma nazionale "Guadagnare Salute", secondo i principi di "Salute in tutte le politiche". Inoltre, relativamente alla fattispecie di soggetti che possano presentare già fattori di rischio comportamentali o intermedi, è stata promossa una strategia volta a diffondere le tecniche del counseling motivazionale, indirizzando i soggetti stessi verso offerte derivanti dai programmi di comunità (es. gruppi di cammino, gruppi per smettere di fumare...) ovvero con programmi terapeutici specifici (es. prescrizione attività fisica).

Si precisa, infine, che il predetto dPCM 12 gennaio 2017, (all. 1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica - Area F, Programma F5: Promozione dell'attività fisica e tutela sanitaria dell'attività fisica), include nei Livelli essenziali di assistenza la "Promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio".

#### ARTICOLO 8

La norma istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Dette risorse sono destinate a finanziare una sperimentazione triennale volta a favorire progetti di invecchiamento attivo da parte di enti locali, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Modalità e termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri di riparto del Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza Unificata. La copertura finanziaria delle menzionate previsioni è individuata attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del fondo speciale eli parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Prot: RGS 0170852/2017

A tale proposito, nel rappresentare che la disposizione di cui trattasi sembrerebbe limitarsi a sviluppare la quantificazione dei relativi oneri per il triennio 2017-2019, per riconnetterla, per quanto emerge dalla formulazione letterale del testo, alla sperimentazione triennale prevista al comma 1, sulla base di modalità, termini per la presentazione dei progetti e criteri di riparto delle risorse affidati ad un successivo decreto del Ministro, si fa rinvio al parere del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica della disponibilità finanziaria del predetto fondo speciale di parte corrente.

#### ARTICOLO 9

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria specificando che ad eccezione delle disposizioni dell'art. 8, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito


POSITIVO



19 SET. 2017

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato





## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dell'avvocato Stefano Tresca, *Managing partner di Iseed (Svolgimento e conclusione)* .. 81

Audizione del Presidente di MoneyFarm, Paolo Galvani (*Svolgimento e conclusione*) ..... 81

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) ..... 82

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI, indi del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.**

**Audizione dell'avvocato Stefano Tresca, *Managing partner di Iseed.***

*(Svolgimento e conclusione).*

Sestino GIACOMONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano TRESCA, *Managing partner di Iseed*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolge considerazioni e pone quesiti, a più riprese, il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Stefano TRESCA, *Managing partner di Iseed*.

Svolge ulteriori considerazioni e pone domande il deputato Sestino GIACOMONI, *presidente*, al quale replica Stefano TRESCA, *Managing partner di Iseed*.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, ringrazia il dottor Tresca e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Presidente di MoneyFarm, Paolo Galvani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo GALVANI, *Presidente di MoneyFarm*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Sebastiano BARBANTI (PD), al quale risponde Paolo GALVANI, *Presidente di MoneyFarm*.

Pongono ulteriori considerazioni e domande i deputati Sergio BOCCADUTRI (PD) e Sestino GIACOMONI (FI-PdL), ai quali replica Paolo GALVANI, *Presidente di MoneyFarm*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il dottor Galvani e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, la proposta di legge C. 4407, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente, all'esito del quale essa risulta ampiamente integrata e modificata.

In linea generale, segnala come la proposta di legge sia volta a modificare la legge 24 n. 323 del 2000, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. In tale contesto la proposta prevede altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

Passando al contenuto della proposta di legge, l'articolo 1, al comma 1, lettera a), numero 1), introduce un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali:

il numero 2) della lettera a) aggiunge tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi;

il numero 3) della lettera a), modificato durante l'esame in sede referente, prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la

qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali; a tali fini, il medesimo numero 3) istituisce altresì il Fondo per la riqualificazione termale, con una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019; in relazione alle modalità per l'utilizzo del Fondo medesimo e per la sua ripartizione fra lo Stato e le regioni interessate, nel limite delle predette risorse e sulla base di appositi progetti di riqualificazione, viene previsto che esse siano individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

il numero 4) della lettera *a*), modificata anch'essa in sede referente, sostituisce il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, delegando il Governo ad adottare, entro dodici mesi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali, che raccolga la disciplina vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti.

La lettera *b*), come risultante dall'esame in sede referente, reca modifiche all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000, recante le definizioni terminologiche relative al settore termale:

in particolare, il numero 01) prevede che al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 della predetta legge, nell'ambito della definizione delle cure termali debba farsi

riferimento a quanto previsto dal nuovo articolo 4, comma 8, introdotto dalla proposta di legge in esame, anziché all'articolo 4, comma 1, della legge n. 323 del 2000, come previsto dalla normativa vigente; al riguardo fa presente che la successiva lettera *b-ter*) della proposta di legge, introdotta durante l'esame in sede referente, sostituisce integralmente il testo del citato articolo 4 della legge n. 323 del 2000;

analogamente, il numero 1) della lettera *b*) modifica il comma 1, lettera *c*), dell'articolo 2 della legge n. 323, relativo alla definizione delle patologie che possono essere curate o prevenute con le cure termali: in particolare, ai fini della predetta definizione viene inserito il riferimento al medesimo articolo 4, comma 8, come sostituito dal provvedimento in esame;

il numero 2) della lettera *b*) precisa inoltre che l'utilizzo dei termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « idrominerale », « *thermae* », « spa (salus per aquam) » definito al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 323, può essere effettuato esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni da questi erogati; attualmente, con un riferimento di tipo non soggettivo, la disposizione oggetto di modifica prevede invece che i predetti termini siano utilizzabili esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera *b*), vale a dire in relazione alle cure termali.

La lettera *b-bis*), introdotta durante l'esame in sede referente, modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 323, recante la definizione delle aziende termali, precisando che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che, tra gli altri requisiti richiesti, utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali termali.

Rileva quindi che, come accennato in precedenza, la lettera *b-ter*), introdotta in

sede referente, sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, recante la disciplina dell'erogazione delle cure termali.

In tale ambito il comma 1 del nuovo articolo 4 prevede che le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il comma 2 del nuovo articolo 4 stabilisce le modalità per l'individuazione, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, delle prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio sanitario nazionale e delle patologie per le quali tali prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, compresi i soggetti titolari di una posizione previdenziale o assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il comma 3 disciplina l'attività delle aziende termali accreditate, stabilendo che esse possono erogare servizi di primo livello attraverso la partecipazione a programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale. Le stesse aziende possono partecipare a progetti per favorire il cosiddetto « invecchiamento attivo ».

Ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute sono definiti il « tracciato record » e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori di cure termali, da cui sia possibile ricavare elementi utili agli enti del Servizio sanitario nazionale per la conduzione di analisi epidemiologiche in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie.

Il comma 5 prevede che, ai fini della riduzione delle liste d'attesa e del contenimento della spesa, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito

degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati presso l'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

In base al comma 6 il Ministro della salute adotta con proprio decreto linee guida concernenti l'articolazione dei trattamenti in cicli di applicazione, singoli o combinati, per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5.

Il comma 7 prevede che le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula di accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.

Il comma 8, già richiamato in precedenza, stabilisce che con appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, viene assicurata l'unitarietà del sistema termale nazionale con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento.

Il comma 9 dispone inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

La lettera *c)*, inserendo un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 5 della legge n. 323 del 2000, prevede che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010 – attuativo della direttiva 2006/

123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze, segnala la lettera *d*), la quale introduce nella legge n. 323 del 2000 l'articolo 5-*bis*, recante misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati.

In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 5-*bis* prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, le amministrazioni interessate presentano programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di loro proprietà, anche se gestiti da soggetti diversi, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sentite le regioni e le province autonome, li approva nei successivi 180 giorni o ne dispone il motivato rigetto.

In base al comma 3 i programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. I programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

*a*) il valore dei beni e i relativi criteri di valutazione adottati;

*b*) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

*c*) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

*d*) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

*e*) il piano finanziario e il cronoprogramma.

I commi 4, 5 e 6 del nuovo articolo 5-*bis* introducono una serie di agevolazioni connesse all'adozione dei programmi di intervento.

Una prima agevolazione, recata dal comma 4, prevede che, a seguito della presentazione del programma al Ministero dell'economia e delle finanze, sia sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stabilimento termale.

Una seconda agevolazione, recata dal comma 5, prevede, a seguito dell'approvazione del programma, la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti dalle amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La norma stabilisce che la Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

Una terza agevolazione, recata dal comma 6, consiste nella possibilità, prevista per i cessionari degli stabilimenti termali, di accedere a una garanzia pubblica nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per potere più agevolmente accedere ad ulteriori fonti di finanziamento.

Il comma 6-*bis*, introdotto in sede referente, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano in conformità alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Il comma 7 prevede, inoltre, che le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche non concorrono

agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

Per la copertura finanziaria delle norme introdotte che prevedono un esborso da parte dello Stato (segnatamente i commi 4, 5 e 6), il comma 8 disciplina l'istituzione di un fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico presso il Ministero della salute, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 stabilisce che, per la realizzazione dei programmi, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Inoltre si prevede che per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta richiesti per la realizzazione dei programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

Ai sensi del comma 10, dal 1° gennaio 2017, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

Il comma 11 prevede di individuare nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche.

In tale ambito il comma 11-*bis*, inserito durante l'esame in sede referente, prevede che, qualora la cessione non sia stata conclusa entro i termini previsti al comma

2 del medesimo articolo 5-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Initalia ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione.

La lettera *e*), modificata in sede referente, reca modifiche l'articolo 6 della legge n. 323 del 2000, in materia di ricerca scientifica nel settore termale.

In particolare il numero 1) della lettera *e*) novella la disposizione aggiornando il riferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiungendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione del coinvolgimento e della collaborazione non solo delle aziende termali, ma anche di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, nella realizzazione di programmi di ricerca, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale.

Il numero 2) stabilisce che i suddetti due dicasteri (Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) svolgano, assieme alle regioni, – avvalendosi della collaborazione di università, enti e istituti di ricerca specializzati – attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi di cui al precedente comma.

La lettera *f*) novella il comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 323, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale.

Viene disposto, in particolare, che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializza-

zione. Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali.

Con riferimento a entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre si dispone che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.

La lettera g) modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti.

In particolare, viene specificato che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali (laddove la vigente norma fa riferimento alle «funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali»).

La lettera g-bis), introdotta in sede referente, sostituisce l'articolo 9 della legge n. 323 del 2000 disciplinando la figura dell'operatore di assistenza termale.

In tale ambito il comma 1 del nuovo articolo 9 stabilisce che l'operatore di assistenza termale è colui che, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, attività indirizzate a promuovere il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali.

Il comma 2 prevede quindi che, con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica di cui al comma 1, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le

aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi.

Ancora con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala la lettera h), la quale introduce un nuovo articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, in materia di agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 11-bis, al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, istituisce un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2017-2019.

Sul punto rileva l'esigenza di specificare con maggiore precisione quali siano le tipologie di interventi di ristrutturazione assistiti dall'agevolazione, ovvero di rimandare alla disciplina primaria e secondaria vigente circa le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie (che prevedono, in sostanza, la detraibilità a fini IRPEF delle spese di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento).

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-bis il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di 10 milioni di euro stabilito dal comma 5.

Il comma 3 dispone inoltre che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, né rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di

inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevederne il monitoraggio e il rispetto del limite di spesa, nonché le spese ammissibili.

Il comma 5 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione massima di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta.

Il comma 6 dispone a favore delle aziende termali la possibilità di dedurre (fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della disposizione) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

In merito alla formulazione del comma 6 segnala l'opportunità di chiarire meglio la portata dell'agevolazione, specificando con riferimento a quali imposte si applichi la prevista deduzione.

Inoltre, sul piano del merito, rileva l'opportunità di chiarire il rapporto tra la deduzione prevista dal comma 6, le norme in materia di credito d'imposta previste dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11-bis e la norma relativa alla detraibilità IVA di cui al successivo comma 7: infatti il combinato disposto di tutte tali previ-

sioni sembra poter determinare una sorta di « moltiplicazione » delle agevolazioni sui medesimi investimenti.

Con riferimento al comma 6, il comma 7 prevede che l'IVA assolta sugli investimenti di cui al medesimo comma 6 deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in base al quale, per la determinazione dell'IVA dovuta, si detrae dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo).

La norma specifica che la predetta quota di IVA è detraibile indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'IVA stessa.

In merito a tale ultima previsione segnala l'opportunità di delucidarne meglio il senso, non essendo chiaro come possa avvenire la detrazione in assenza di operazioni imponibili da cui derivi un'imposta lorda su cui operare la detrazione stessa: a tal fine potrebbe eventualmente essere specificato se la norma debba essere intesa nel senso che l'ammontare detraibile può trasformarsi in una sorta di credito fiscale fruibile a valere su future operazioni attive imponibili IVA.

La lettera *i*), modificata durante l'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000, in materia di promozione del termalismo, prevedendo che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di persone da altri Stati membri dell'Unione europea interessate a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme



in materia di sanità transfrontaliera, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. La disposizione stabilisce inoltre che l'Agenzia nazionale italiana del turismo individua all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, specifiche linee di promozione del termalismo.

La lettera *l*) modifica l'articolo 13 della legge n. 323, in materia di marchio di qualità termale.

In particolare al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo viene incluso tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio.

Viene inoltre sostituita la lettera *d*) del comma 3 del medesimo articolo 13, prevedendo che il titolare della concessione mineraria per le attività termali debba presentare, unitamente alla domanda di assegnazione del marchio di qualità termale, la documentazione attestante, tra i vari elementi richiesti, l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza.

La lettera *m*), modificata durante l'esame in sede referente, aumenta l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000 – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere.

Per coloro che effettuano pubblicità illecita è previsto che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro, laddove ora la sanzione amministrativa è stabilita tra 1.032 e 25.822 euro.

Nell'ipotesi di erogazione delle prestazioni di cure termali da parte di centri estetici e di centri benessere, si commina

invece la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro, laddove ora la sanzione amministrativa è stabilita tra 5 e 100 milioni di lire.

L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa.

Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), il quale istituisce un credito di imposta per la riqualificazione delle aziende termali, in misura pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione delle aziende stesse, indicando per esso un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2017-2019: a copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3) (relativo all'istituzione del Fondo per la riqualificazione termale), per il quale si prevede un onere pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, e l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) (relativo all'istituzione del Fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico), per il quale si prevede un onere pari a 15 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019: a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 3-*bis*, introdotto in sede referente, reca la clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni della proposta di legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.15.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), dott. Filippo Sugar, sui profili di attuazione del decreto legislativo n. 35 del 2017 ..... 91

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 91

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) ..... 93

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 94

##### COMITATO DEI NOVE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A Ascani ..... 93

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 settembre 2017.*

**Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), dott. Filippo Sugar, sui profili di attuazione del decreto legislativo n. 35 del 2017.**

L'audizione informale si è svolta dalle 11.45 alle 12.45.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che la Commissione aveva elaborato un testo unificato e aveva concluso l'esame degli emendamenti il 6 aprile 2016. Successivamente, il testo approvato era stato inviato alle Commissioni consul-

tive. In particolare, presso la Commissione Bilancio si sono avute diverse sedute, tra il 12 maggio 2016 e il 19 aprile 2017. Nella prima di queste sedute era stata deliberata la richiesta al Governo di una relazione tecnica, la quale tuttavia non è ancora pervenuta a tutto l'aprile 2017. Il procedimento consultivo presso la V Commissione non si è dunque formalmente concluso ma ne sono emersi, con riferimento al testo trasmesso, profili problematici dal punto di vista finanziario, specialmente nella seduta del 9 febbraio 2017. Fa presente che, nel frattempo, non solo è passato più di un anno dalla trasmissione del testo alla Commissione Bilancio, ma sono accaduti diversi fatti che – nel giudizio unanime dei gruppi parlamentari intervenuti nell'Ufficio di presidenza – rendono opportuna la riassunzione del procedimento referente e la riapertura del termine per emendamenti. Rende noto che, secondo dati forniti dal MIUR, l'attuazione dell'istituto della *card* per i docenti scolastici per gli acquisti per la formazione – giunto ormai alla seconda annualità – ha fatto registrare nel 2016 acquisti di libri per 38 milioni di euro (su un totale stanziato per lo strumento di 724 milioni di euro di cui 635 milioni spesi). La spesa per i libri è dunque di circa il 15 per cento. Secondo dati forniti, a sua volta, dal MIBACT l'attuazione dell'istituto della *card* per i neo-diciottenni per gli acquisti culturali, ha fatto registrare nel periodo 2016-luglio 2017 acquisti di libri per più di 52 milioni di euro. Questo dato è prodotto da poco più di 350 mila giovani registratisi, il 61 per cento dei neo-diciottenni aventi diritto. Gli esercenti registratisi per vendere mediante l'applicazione dei diciottenni sono stati circa 3.400. Ritiene che, in definitiva, questi dati – unitamente al decorso del tempo – inducano una riflessione e costituiscano anche uno sprone al proseguimento del lavoro della Commissione, anche per quantificare meglio gli oneri delle disposizioni inserite nel testo. Da ultimo segnala che, in occasione della premiazione dello « Strega Giovani » nel mese di giugno 2017 è stata consegnata alla Presidente

della Camera, Laura Boldrini, una sollecitazione sottoscritta da circa 300 persone per la conclusione del relativo *iter* legislativo entro la fine della legislatura. Se non vi sono obiezioni, fisserebbe, quindi, un nuovo termine per emendamenti al testo risultante dalla seduta del 6 aprile 2016 a venerdì mattina 22 settembre alle ore 12, per proseguire l'esame in sede referente nella settimana successiva.

Marisa NICCHI (MDP) ribadisce il suo favore per una ripresa, per quanto tardiva, dell'*iter* del provvedimento che spera possa giungere quanto prima a conclusione. Coglie l'occasione per rimarcare – però – il suo dissenso sullo strumento della *card* e del *bonus*.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), dopo aver chiesto alcuni chiarimenti sul prosieguo dell'*iter*, concorda con la proposta della presidente.

Anna ASCANI (PD) apprezza il reinserimento della proposta di legge all'ordine del giorno. Dopo aver ricordato i diversi ambiti interessati dai provvedimenti discussi negli ultimi mesi dalla VII Commissione, rileva che la promozione della lettura meritava una doverosa attenzione, in quanto trasversale a tutti i settori della cultura. Sottolinea l'importante impulso all'attività dei piccoli esercenti reso dalla divulgazione della *card* docenti e neo-diciottenni e conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento che contribuisce a colmare un *vulnus* normativo non trascurabile.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, nessuno avendo obiettato, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti resta fissato a venerdì mattina 22 settembre alle ore 12. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 14 settembre 2017.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

Luigi GALLO (M5S) esprime la propria contrarietà rispetto alla disposizione del provvedimento recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) che dispone incentivi in favore della cessione degli stabilimenti termali di proprietà pubblica a soggetti privati.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD), *relatore*, è dell'avviso che una gestione im-

prenditoriale degli stabilimenti potrebbe, al contrario, favorirne un rilancio.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver sottolineato che questi aspetti non rientrano tra le competenze della VII Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere del relatore.

La Commissione la approva.

**La seduta termina alle 13.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 19 settembre 2017.*

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

**C. 2950-A Ascani.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13 alle 13.20.

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, l'atto Camera n. 4407;

udita la relazione del deputato Lainati nella seduta del 13 settembre 2017;

preso atto che il testo approvato dalla Commissione referente modifica, tra l'altro, l'articolo 6 della legge n. 323 del 2000 in materia di ricerca sulle terme e sulle cure termali;

ritenuto che la ricerca su questi aspetti, i cui esiti possono orientare le politiche e la programmazione nella materia interessata dalla legge, deve essere razionale e coordinata, oltre che vagliata da criteri scientifici riconosciuti e che, pertanto, essa dovrebbe essere ricondotta al sistema della ricerca pubblica come riformata dal recente decreto legislativo n. 218 del 2016;

ritenuto altresì che si dovrebbe consentire un'iscrizione razionale e contingente dei medici dipendenti delle aziende termali nelle scuole di specializzazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, la lettera *f*) sia sostituita dalla seguente:

« *f*) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del

Ministro della salute, può autorizzare l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina termale, nel limite massimo di 10 unità per anno e comunque nei limiti della capacità recettiva massima delle singole scuole, di personale medico dipendente nelle aziende termali. Per l'accesso a tali posti, i candidati devono aver superato la prova di ammissione prevista dall'ordinamento della scuola. »;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito di sostituire all'articolo 1, comma 1, la lettera *e*) con la seguente:

*e*) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovono programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche a obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Per la realizzazione dei programmi, i Ministeri di cui al comma 1 e le regioni si avvalgono delle università, degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e degli altri enti abilitati ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali curano anche la definizione dei modelli metodologici e la supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione degli stessi programmi. ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 95

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo unificato che reca modifiche al codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e che attribuisce la delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B), come risultante dall'approvazione da parte della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Dopo l'intervento del Senato, che ha modificato 20 degli originari 32 articoli, ha soppresso l'articolo 19 e ha aggiunto 7 nuovi articoli, il provvedimento si compone di 38 articoli, divisi in sette Capi: Capo I, Misure di prevenzione personali; Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali; Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati; Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali; Capo V, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la

disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie.

Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala: l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata del provvedimento in esame, segnala che le disposizioni di stretta competenza della Commissione, contenute all'articolo 29, non sono state oggetto di modifica da parte del Senato. Ricorda ai

collegi che l'articolo 29 interviene sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificando gli articoli da 110 a 113-*bis* relativi ai compiti e alle attribuzioni dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ed inserendo una nuova disposizione (articolo 113-*ter*). In particolare, il comma 3 dell'articolo 29 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 112, comma 2, del Codice, prevede che l'Agenzia coadiuvi l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, provveda all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotti i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. Ribadisce che le significative modifiche introdotte dal Senato all'articolo 29 del provvedimento in questione, volte, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e a coordinare le nuove disposizioni con la disciplina vigente, non hanno riguardato tuttavia il citato comma 3, di interesse dell'VIII Commissione.

Ricorda inoltre ai collegi che il testo originario del provvedimento su cui all'epoca si espresse la Commissione Ambiente recava un'ulteriore disposizione di nostra competenza, espunta già alla Camera, in sede di esame in Assemblea in prima lettura, come richiesto dal parere della stessa VIII Commissione il 4 novembre 2015. A tale proposito, segnala che l'attuale articolo 34, ricalcando il testo dell'originario articolo 47, contiene una delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso



incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il Codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea. Uno dei criteri direttivi prevedeva che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, fossero preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le avessero rilevate. Tale criterio è stato successivamente soppresso in linea con le indicazioni della Commissione Ambiente, che aveva ritenuto che esso potesse contrastare con i principi europei posti a tutela della concorrenza e della parità di

trattamento tra i partecipanti alle procedure concorsuali e che la questione dei criteri di partecipazione delle aziende sequestrate o confiscate nei contratti di appalto andasse più opportunamente affrontata nell'ambito della revisione della normativa sugli appalti pubblici.

Ciò premesso, valutato comunque positivamente il provvedimento come risultante dalle modifiche del Senato, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	98
5-10325 Sgambato: Irregolarità nel recapito della corrispondenza e disagi nella fruizione dei servizi postali, in specie nella provincia di Caserta .....	98
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) .....	100
5-10368 Tripiedi: Disagi e ritardi del servizio postale di consegna della corrispondenza in Lombardia .....	99
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) .....	103

#### INTERROGAZIONI

Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-10325 Sgambato: Irregolarità nel recapito della corrispondenza e disagi nella fruizione dei servizi postali, in specie nella provincia di Caserta.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Camilla SGAMBATO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata risposta ricevuta che dimostra, comunque, l'impegno del Ministero in un ambito nel quale ha perso le proprie funzioni di regolazione e di vigilanza a favore dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni. Osserva, tuttavia, che quanto appena comunicato suscita una forte perplessità, soprattutto quando si addebitano i rallentamenti verificatisi nei centri di recapito della provincia di Caserta alle amministrazioni comunali, alle condizioni meteorologiche o, persino, alle carenze della toponomastica di quei luoghi.

Ritiene che Poste italiane dovrebbe avviare contatti, se non un vero e proprio confronto, con i sindaci di quel territorio per assumere misure che garantiscano la fornitura di servizi postali di qualità.

Conclude riservandosi, comunque, di incontrare i responsabili dei comuni coinvolti al fine di interloquire con essi per

confrontarsi sugli elementi informativi resi da Poste italiane sui fatti oggetto dell'interrogazione.

**5-10368 Tripiedi: Disagi e ritardi del servizio postale di consegna della corrispondenza in Lombardia.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, segnala che la problematica di cui all'interrogazione in titolo è anche più estesa di quanto ricordato, non riguardando il solo territorio della Brianza ma anche località in provincia di Milano.

Osserva che quanto riferito circa le cinquemila tonnellate di posta non distribuita presso il centro di Peschiera Borromeo, che secondo alcune Organizzazioni sindacali si è accumulata in seguito alla riorganizzazione aziendale in un'ottica di riduzione dei costi, avrebbe dovuto spingere la società a fare scelte risolutive in termini, anche, di organici. Da quanto ne sa, invece, Poste italiane affronta tali dif-

ficoltà ricorrendo a personale assunto a tempo determinato, coprendo con esso un vero e proprio buco organizzativo. Inoltre non sembra vi sia l'intenzione di procedere ad un ricambio generazionale del personale: sul punto sottolinea che anche il progressivo invecchiamento degli organici, come evidentemente il suo assottigliamento, concorre a peggiorare i livelli qualitativi dei servizi per l'utenza.

Segnala, inoltre, che secondo notizie riferite da alcune Organizzazioni sindacali la situazione potrebbe anche, complessivamente, peggiorare.

Conclude invitando il Ministero dello sviluppo economico – che ringrazia per il ruolo che continua a svolgere nonostante molte competenze al riguardo siano passate ad altri organi – a proseguire nella sua attività di monitoraggio e controllo sull'attività di chi svolge il servizio postale universale affinché tale peggioramento del servizio e delle condizioni di lavoro alle Poste possa essere evitato.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-10325 Sgambato: Irregolarità nel recapito della corrispondenza e disagi nella fruizione dei servizi postali, in specie nella provincia di Caserta.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli onorevoli interroganti rappresentando quanto segue.

In via preliminare, rilevo che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261/1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale ».

Con particolare riferimento alle modalità di consegna, il nuovo modello di recapito a giorni alterni (previsto dal decreto legislativo n. 261/1999 di derivazione comunitaria) è stato autorizzato dall'AGCOM con Delibera 395/15/CONS e prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei Comuni in cui ricorrano particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

Rammento che la predetta delibera è intervenuta a seguito delle modifiche in-

trodotte dal Parlamento, nell'ambito della legge di stabilità 2015, al quadro normativo relativo al servizio postale universale, riguardanti anche le modalità di recapito e tese a bilanciare la sostenibilità economica dell'onere del servizio universale con le mutate esigenze degli utenti.

In attuazione della citata delibera, a partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM, in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il piano industriale aziendale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la

prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ».

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema *ratio* dopo aver considerato possibilità alternative.

In particolare, Poste dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento.

Nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, Poste dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, nel corso del 2016, una lettera a tutti i Presidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a prestare la massima attenzione alla concertazione con i rappresentanti degli Enti locali, nell'ambito delle problematiche in discussione.

Per quanto attiene nello specifico ai 104 Comuni della provincia di Caserta, la società Poste Italiane ha fornito al Mise le seguenti informazioni.

Il piano di razionalizzazione degli uffici postali rispecchia tutti gli interventi previsti nel piano AGCom 2014 (ad eccezione dell'ufficio nel Comune di Sessa Aurunca) che contemplavano 5 chiusure e 2 rimodulazioni dell'orario di apertura, a fronte dei 172 uffici presenti nella provincia di Caserta.

Cinquantadue comuni sono stati interessati dalla riorganizzazione del recapito a giorni alterni, con decorrenza 24 ottobre 2016 e dal 7 novembre 2016. Per gli altri 52 Comuni è stato contestualmente previsto dalla società il cosiddetto modello a livelli *standard* di servizi, con distribuzione quotidiana di tutti i prodotti postali con un tempo di recapito di un giorno lavorativo successivo a quello di accettazione ed una parallela distribuzione segmentata per i restanti prodotti postali che, nel rispetto degli standard di qualità, devono essere consegnati entro il quarto giorno della spedizione.

La suddetta riorganizzazione è stata affiancata dalla presenza di 10 centri di recapito, la metà dei quali è interessata dal modello di recapito a giorni alterni (Piedimonte Matese, Mondragone, Pignataro Maggiore, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca).

I rallentamenti verificatisi nei centri di recapito della Provincia dipendono in larga misura da eventi esogeni, quali le condizioni metereologiche, particolarmente avverse, registrate negli scorsi mesi invernali o, come nel comune di Maddaloni, dalle carenze che presenta la toponomastica di quei luoghi.

Al riguardo, l'AGCom ha di recente rappresentato al Mise che la problematica più rilevante riscontrata dall'Autorità nella provincia di Caserta appare attenerci alla carente toponomastica alla numera-

zione civica inesistente, nonché una frequente mancanza di cassette domiciliari o l'assenza dei nominativi sulle stesse. L'AGCom ha evidenziato in merito che la vigente regolamentazione, di cui alla delibera 385/13/CONS, detta specifiche prescrizioni tali da assicurare la corretta esecuzione del recapito, ponendo specifici obblighi non solo a capo del fornitore del servizio universale, ma anche a capo dei mittenti e dei destinatari degli invii.

Pertanto, l'Autorità ha sollecitato i Sindaci della provincia di Caserta a risolvere quanto prima, nell'interesse del buon funzionamento dei servizi postali e dell'utenza, i richiamati problemi legati alla toponomastica.

In ogni caso, la Società ci ha anche comunicato che nella maggior parte dei centri di recapito della provincia, già nel corso del primo trimestre del corrente

anno, si è registrata una progressiva riduzione delle giacenze e che, al momento, la situazione è quindi in via di ripresa.

Inoltre, a seguito delle segnalazioni da parte di numerosi Sindaci della provincia di Caserta, i rappresentanti territoriali dell'azienda si sono resi disponibili per fornire tutte le informazioni di interesse, e per verificare la qualità del servizio offerto.

Ritengo che il tema complessivo dell'organizzazione del servizio di recapito vada oggi considerato nella prospettiva delle valutazioni che saranno svolte, nell'ambito del nuovo piano industriale, da parte del *management* recentemente insediato alla guida della società, che risulta orientato ad avviare un'analisi e riflessione focalizzata su vari campi di attività della società, incluso il servizio di recapito e la logistica, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza e di recuperare competitività.

## ALLEGATO 2

**5-10368 Tripiedi: Disagi e ritardi del servizio postale di consegna della corrispondenza in Lombardia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli onorevoli interroganti rappresentando quanto segue.

In via preliminare, rilevo che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261/1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale ».

Con particolare riferimento alle modalità di consegna, il nuovo modello di recapito a giorni alterni (previsto dal decreto legislativo n. 261/1999 di derivazione comunitaria) è stato autorizzato dall'AGCOM con Delibera 395/15/CONS e prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei Comuni in cui ricorrano particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

Rammento che la predetta delibera è intervenuta a seguito delle modifiche introdotte dal Parlamento, nell'ambito della

legge di stabilità 2015, al quadro normativo relativo al servizio postale universale, riguardanti anche le modalità di recapito e tese a bilanciare la sostenibilità economica dell'onere del servizio universale con le mutate esigenze degli utenti.

In attuazione della citata delibera, a partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM, in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il piano industriale aziendale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la

prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ».

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.

In particolare, Poste dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento.

Nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, Poste dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, nel corso del 2016, una lettera a tutti i Presidenti delle regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a prestare la massima attenzione alla concertazione con i rappresentanti degli Enti locali, nell'ambito delle problematiche in discussione.

Riguardo alla provincia di Monza-Brianza, la società Poste Italiane ha fornito al Mise le seguenti informazioni.

Innanzitutto, la Società non è stata interessata dal nuovo piano di recapito (come desumibile sul sito ufficiale della stessa società).

È stato inoltre attivato, a partire dal luglio 2016, un servizio integrativo di distribuzione dei prodotti editoriali nelle aree a giorni alterni, tramite l'implementazione di una rete di recapito dedicata, in grado di coprire circa il 68 per cento delle copie in abbonamento.

Con riferimento all'organico del personale portalettere in servizio nel territorio della provincia in discorso, la società ha reso noto che esso risulta, al momento, di circa 400 unità e che assicura una copertura delle zone pari al 100 per cento. In ogni caso, la società ha indicato che non sono previste ricadute occupazionali sul personale stabile.

In ordine alla richiamata notizia pubblicata sul quotidiano *on line* « il giorno.it », relativa a 5.000 tonnellate di lettere inevasi presso il Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Peschiera Borromeo, è stato rappresentato dalla società che si sono registrate delle difficoltà dovute ad un complesso di condizioni di natura meteorologica, di incremento del flusso di corrispondenza stagionale (periodo natalizio) e ad alcune proteste del personale, nei periodi nel 2016 e 2017.

La società ha riferito che tali criticità sono state affrontate con l'adozione di misure volte a favorire lo smaltimento progressivo delle giacenze che, in tutti i casi non hanno raggiunto l'entità indicata nell'Atto, e che la situazione sta registrando progressivi miglioramenti. È stato infine evidenziato che il centro di meccanizzazione postale di Peschiera Borromeo,



non è stato sottoposto ad alcuna riorganizzazione e che qualsiasi iniziativa formerà oggetto di trattativa con le Organizzazioni Sindacali.

Rilevo inoltre che l'AGCom ha accertato che alcune chiusure di uffici postali, specie durante il periodo estivo, sono prive di giustificazione o non preventivamente comunicate e ha, conseguentemente, avviato i relativi provvedimenti sanzionatori nei confronti della società Poste italiane.

Per avere immediata conoscenza di possibili disservizi, l'Autorità ha ritenuto opportuno rivolgersi direttamente ai sindaci dei Comuni interessati invitandoli a segnalare qualsiasi disservizio e disagio all'utenza. L'AGCom ha indicato che finora, su circa 2600 Comuni coinvolti, risultano pervenute un numero limitato di segnalazioni (circa una trentina), tra le quali alcune hanno avuto come oggetto la

regione Lombardia, evidenziando la presenza di diverse criticità presso i centri di meccanizzazione postali.

In ogni caso, l'Autorità proseguirà l'attività di vigilanza, a tutela della qualità e continuità del servizio universale, provvedendo a monitorare l'attuazione del modello di recapito a giorni alterni, intervenendo prontamente ove si riscontrino disagi o disservizi, a danno degli utenti.

Ritengo che il tema complessivo dell'organizzazione del servizio di recapito vada oggi considerato nella prospettiva delle valutazioni che saranno svolte, nell'ambito del nuovo piano industriale, da parte del *management* recentemente insediato alla guida della società, che risulta orientato ad avviare un'analisi e riflessione focalizzata su vari campi di attività della società, incluso il servizio di recapito e la logistica, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza e di recuperare competitività.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4427 Cancellieri, C. 4435 Arlotti e C. 4497 Ricciatti, recante disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto ..... 106

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) .... 106

##### RISOLUZIONI:

7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo (Discussione) (*Discussione e rinvio*) ..... 108

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 settembre 2017.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4427 Cancellieri, C. 4435 Arlotti e C. 4497 Ricciatti, recante disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.55.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo unificato come risultante dalle modifiche introdotte a seguito degli emendamenti approvati in sede referente da parte della IX Commissione il 26 luglio scorso.

Ricorda preliminarmente che il precedente testo (C. 1512 Meta ed abbinate), licenziato dalla Commissione Trasporti ad aprile 2015 e sul quale in data 1° ottobre 2014 la Commissione Attività produttive

ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni, è stato rinviato in Commissione il 10 giugno 2015 dall'Assemblea, in quanto il provvedimento recava alcune disposizioni nel frattempo inserite in altri progetti di legge. Il risultato di tale riesame da parte della Commissione competente è il nuovo testo unificato al nostro esame, che interviene ad introdurre un nuovo articolo al codice della strada e a modificarne 28.

In via generale sottolinea che gli articoli premissivi 01 e 02 all'articolo 1 intervengono in tema di definizioni e classificazioni delle strade e del traffico, mentre l'articolo premissivo 03 modifica le misure in materia di circolazione delle biciclette. L'articolo 1 modifica invece l'articolo 9 del codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici. L'articolo 1-bis interviene in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 16 del codice della strada, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. L'articolo 2-bis eleva gli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità sulle strade. L'articolo 2-ter prevede invece che per esigenze di sicurezza nelle intersezioni stradali possa essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli. I successivi articoli 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies intervengono rispettivamente in materia di segnali luminosi negli attraversamenti pedonali non semaforizzati, verifiche delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità nonché in materia di macchine agricole e veicoli di interesse storico.

L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone. L'articolo 4 prevede che possano essere adibiti al servizio di

noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone. Gli articoli 4-bis e 4-ter intervengono in materia di reimmatricolazione dei veicoli storici e di targhe sostitutive per i veicoli che partecipano a competizioni motoristiche; l'articolo 5 consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare. Mentre l'articolo 5-bis modifica l'articolo 115 del codice della strada in materia di requisiti di guida, l'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico. L'articolo 7, che introduce l'articolo aggiuntivo 93-bis al codice della strada, interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 8 interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli, mentre l'articolo 9 è diretto a consentire la sosta delle biciclette sui marciapiedi e nelle aree pedonali ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi. L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostano, senza averne titolo, negli stalli riservati al *car sharing*. Con l'articolo 10-bis viene introdotto il dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati, mentre l'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali *smartphone*, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida, rendendo più severe le sanzioni già previste. L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà e via dicendo) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime

giuridico obbligatorio. L'articolo 13 modifica l'articolo 182 del codice della strada in materia di mobilità ciclistica per cui è consentita – nelle strade o nei centri abitati nei quali il limite massimo di velocità è inferiore a 30 km/h – la circolazione anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. I successivi articoli 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* intervengono in materia di notificazione delle violazioni, accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa nonché in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 14 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Considerato il limitato impatto delle disposizioni in esame sulle competenze della X Commissione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, fermo restando che si riserva di valutare eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**7-01298 Vallascas: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo (Discussione).**  
*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra il contenuto della risoluzione in titolo sottolineando che tra i principi che l'Unione europea hanno particolare rilevanza le misure volte a tutelare la salute dei suoi cittadini, così come ribadito nella stessa Carta dei diritti fondamentali. Osserva che la tutela della salute si esplica anche attraverso la libera circolazione dei prodotti di consumo sicuri, principio stesso del mercato unico e fonte di fiducia per i consumatori al momento dell'acquisto dei beni. Sottolinea quindi che, al fine di garantire la piena sicurezza dei prodotti commercializzati nel mercato interno, assume carattere di urgenza la necessità di introdurre misure e procedimenti che garantiscano l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena della produzione; le merci dovrebbero conseguentemente riportare le informazioni, necessarie all'identificazione dei produttori e, nel caso, degli importatori, quali paese d'origine, nome e indirizzo dell'impresa produttrice. Con il suo atto di indirizzo intende pertanto impegnare il Governo a verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri ad instaurare una cooperazione rafforzata, aperta a tutti gli altri, nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori delle calzature, del tessile-abbigliamento, della ceramica, del legno per arredo e dell'oreficeria.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.

Audizione di rappresentanti della R. E. TE. Imprese Italia ..... 109

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane ..... 109

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 110

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 settembre 2017.*

**Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.**

**Audizione di rappresentanti della R. E. TE. Imprese Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.

**Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 14 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 20 settembre 2017.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Marco Miccoli, per la sua relazione introduttiva.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, Nel far presente, preliminarmente, che sarà esaminato il testo approvato dal Senato, salva la possibilità di considerare eventuali modifiche approvate dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente, ricorda che sul testo originario la XI Commissione aveva espresso un parere favorevole con osservazioni in data 5 novembre 2015 e che, successivamente, il testo ha subito diverse modifiche riferite anche alle disposizioni che incidono su materie di competenza della Commissione sia nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Premesso che la relazione si concentrerà essenzialmente sulle disposizioni che investono le competenze della XI Commissione, ricorda che il provvedimento consta di trentotto articoli divisi in sette Capi, che incidono principalmente sulle disposizioni contenute nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Capo I e il Capo II intervengono, rispettivamente, sulla disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In particolare, per quanto riguarda il Capo I, l'articolo 1 amplia la platea dei soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione personali, mentre gli articoli 2 e 3 intervengono, rispettivamente, sul procedimento di applicazione di tali misure e sulla disciplina riguardante l'impugnazione delle medesime misure di prevenzione personali. L'articolo 4, infine, modifica le disposizioni relative alla decorrenza e cessazione della sorveglianza spe-

ciale di pubblica sicurezza, adeguandole alle indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 2013).

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 5 modifica la disciplina del decreto legislativo n. 159 del 2011 sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali mentre l'articolo 6 introduce modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle medesime misure. Gli articoli 7, 8 e 9, non modificati dal Senato, riguardano la revocazione della confisca, i casi di misure di prevenzione antimafia disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale e la disciplina della cauzione e delle garanzie reali. Nell'articolo 10, relativo alla disciplina dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, il Senato, modificando il comma 2 dell'articolo 34 del codice delle leggi antimafia, ha precisato che la possibilità di prorogare l'amministrazione è subordinata alla presentazione di una specifica relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura. Rileva che il Senato non ha introdotto modifiche al testo dell'articolo 11, relativo alla disciplina del controllo giudiziario delle aziende, mentre ha introdotto modifiche al successivo articolo 12, riguardante la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Fa presente che il Capo III riguarda l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In tale ambito, all'articolo 13 il Senato ha previsto la possibilità di nominare l'amministratore giudiziario anche tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevista dall'articolo 110 del Codice antimafia. In tale caso l'amministratore giudiziario per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi, ad eccezione del rimborso delle spese. Al contrario, il Senato ha ampliato

il novero delle cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario nonché di coadiutore dello stesso nell'attività di gestione.

Segnala che all'articolo 14, riguardante la gestione di beni e aziende sequestrati, il Senato ha introdotto un nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 41 del Codice delle leggi antimafia, il quale prevede che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, conferisca la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate.

Il Senato, inoltre, ha introdotto significative modifiche all'articolo 15, riguardante gli strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, in quanto gran parte dell'articolo 41-*bis* del Codice delle leggi antimafia, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, era stato trasfuso in alcune disposizioni della legge di stabilità 2016. Non è invece stato oggetto di modifica l'articolo 16, che istituisce tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, nel medesimo testo approvato dalla Camera. Dopo avere segnalato che gli articoli 17 e 18 riguardano, rispettivamente il rendiconto e la gestione dei beni confiscati e la destinazione dei beni confiscati e sono stati oggetto di limitate modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che il Senato ha soppresso l'articolo 19 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile potessero essere dati in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il nuovo articolo 19, riguardante il regime fiscale e gli oneri economici dei beni sequestrati, non è stato modificato dal Senato.

Segnala che il Capo IV disciplina la tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali, osservando, in parti-

colare, che non sono stati oggetto di modifica l'articolo 20, recante disposizioni generali per la tutela dei terzi, nonché gli articoli 21 e 22, riguardanti, rispettivamente, l'accertamento dei diritti dei terzi e il rapporto con le procedure concorsuali. Il Senato ha, quindi, introdotto gli articoli 23 e 24, il primo dei quali amplia le fattispecie per cui è previsto un'aggravante di pena da applicare in presenza di specifici delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. L'articolo 24 introduce modifiche alla disciplina sanzionatoria per l'omissione di informazioni da parte dei soggetti la cui azienda sia sottoposta a controllo giudiziario e per il divieto di propaganda elettorale da parte del sorvegliato speciale. Rileva, poi, che i successivi articoli del provvedimento riguardano la documentazione antimafia. In particolare, l'articolo 25, introdotto dal Senato, modificando l'attuale disciplina relativa all'ambito di applicazione di tale documentazione, dispone, tra l'altro, l'obbligo della sua acquisizione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. L'articolo 26, non modificato dal Senato, attribuisce valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato. Il Senato ha, quindi, introdotto gli articoli 27 e 28, riguardanti, rispettivamente, la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili e l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

Con riferimento al Capo V, che reca disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che l'ar-

articolo 29 introduce disposizioni per il potenziamento dell'Agenzia. Segnala che il Senato, che ha sottoposto l'Agenzia alla vigilanza del Ministero dell'interno, anziché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha eliminato l'obbligo della provenienza dalla carriera prefettizia per i prefetti tra i quali è possibile scegliere il Direttore dell'Agenzia medesima. Inoltre, il Senato ha ampliato la composizione del Consiglio direttivo e ha rinviato ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione della composizione del nucleo di supporto alle attività connesse ai beni sequestrati e confiscati e il relativo contingente di personale, in base a criteri flessibili che tengano conto del numero dei beni oggetto di sequestro e confisca antimafia sul territorio di riferimento, e ha previsto, poi, che i prefetti, in base alle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale, individuano enti e associazioni che partecipano con propri rappresentanti all'attività del nucleo di supporto. Si è precisato, inoltre, che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale debba prevedere che la selezione del personale avvenga privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei.

Segnala, in particolare, che il Senato ha introdotto, al comma 5, che introduce nel codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 113-bis, recante disposizioni in materia di organico dell'Agenzia, prevedendo l'aumento da 30 a 200 delle unità complessive della dotazione organica, stabilendo, per la copertura dei 170 posti aggiuntivi, il ricorso a procedure di mobilità. Nelle more del completamento di tali procedure, il Senato ha disposto il mantenimento in servizio del personale attualmente comandato e distaccato o fuori ruolo proveniente da altre amministrazioni. Infine, la norma prevede la possibilità per il Direttore dell'Agenzia nazionale di ricorrere a contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione a professionisti esperti in gestioni aziendali e patrimoniali. Ricordo, in proposito, che la

normativa vigente prevede la possibilità di ricorrere al comando o al distacco – fino a 100 unità – di personale delle pubbliche amministrazioni e, fino al 31 dicembre 2016, di stipulare contratti a tempo determinato nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili. Negli inquadramenti, si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, dando priorità alle istanze dei soggetti che avevano presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2011, e dell'articolo 1, comma 191, della legge n. 228 del 2012. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima. Si precisa anche che, fino al completamento delle procedure di reclutamento, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Infine, fermi i diritti acquisiti dal personale inquadrato nei ruoli organici dell'Agenzia nazionale al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, è prevista la possibilità di ricorrere a un contingente massimo di 10 unità per incarichi speciali, con qualifica dirigenziale, comandate o distaccate dalla pubblica amministrazione e che operano alle dirette dipendenze funzionali del Direttore dell'Agenzia nazionale. Tale personale, ad eccezione di quello della carriera prefettizia, è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, con oneri a carico dell'amministrazione di



appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

Passa, quindi, al Capo VI, che introduce modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e prevede deleghe legislative al Governo. In particolare, l'articolo 30, limitatamente modificato dal Senato, reca modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nonché alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. L'articolo 31, al quale il Senato ha apportato limitate modifiche di coordinamento, interviene in materia di confisca allargata o per sproporzione. Il Senato ha, invece, introdotto l'articolo 32, che modifica la disciplina per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l'accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati. Sono esonerati da detta disciplina le associazioni od organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, ove iscritte nell'apposito elenco tenuto dal prefetto. Osserva che l'articolo 33, non modificato dal Senato, reca, tra l'altro, la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali.

Si sofferma, invece, sull'articolo 34, che prevede la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Evidenzia in primo luogo che il Senato ha eliminato dall'oggetto della delega la previsione di particolari incentivi nelle forme della premia-

lità fiscale e contributiva, sopprimendo di conseguenza i principi e criteri direttivi per l'esercizio della medesima delega. La relazione tecnica su tali disposizioni, recate dall'articolo 29 del testo approvato dalla Camera, è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, essendo tali criteri di delega suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e i cui mezzi di copertura non risultavano puntualmente indicati. Pertanto, allo scopo di superare le criticità evidenziate nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio del Senato, l'articolo è stato modificato con l'approvazione di un emendamento sostitutivo dei relatori.

Segnala che gli incentivi consistevano nelle seguenti misure agevolative: la riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale per i datori di lavoro che avessero assunto, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca; la possibilità per l'amministratore giudiziario, con riferimento ai contratti di lavoro in essere, di adottare le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione; nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate, il riconoscimento di uno sgravio contributivo e l'incentivo all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare attraverso un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore.

Ritiene, peraltro, significativo che il Senato abbia previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l'attuazione della delega, riferite essenzialmente alle misure in materia di utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per

l'anno 2020, reperite a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Da ultimo, segnala che il Capo VII reca le disposizioni transitorie e di attuazione. Fa presente, in particolare, che all'articolo 35, il Senato ha disposto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l'individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario, come previsto dal precedente articolo 13 del testo in esame. L'articolo 36 reca le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 37, non modificato dal Senato, reca un'interpretazione autentica di una norma, introdotta dalla legge di stabilità 2013, che escludeva la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia. Infine, sulla base dell'articolo 38, introdotto dal Senato, dal-

l'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto per le risorse necessarie alla riforma dell'Agenzia nazionale, indicate nell'articolo 29, e per il sostegno dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate, indicate nell'articolo 34.

Conclusivamente, espresso un giudizio complessivamente sul provvedimento, si riserva di valutare, ai fini della predisposizione della propria proposta di parere, eventuali osservazioni e considerazioni che dovessero emergere nell'ambito della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.40.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	123

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci ( <i>Parere alla X Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
--	-----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

#### **La seduta comincia alle 13.20.**

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Lenzi 4.3, Parrini 4.04, Piazzoni 4.05, Carnevali 5.4, Piazzoni 5.5, Piazzoni 5.07, Lodolini 5.09 e Lenzi 5.06.

Avverte, altresì, che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5.

Passando, quindi, all'espressione dei pareri, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 4.4. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Rondini 4.5 e Carnevali 4.2, a condizione che entrambi siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Precisa che tale riformulazione è conseguente all'approvazione da parte della Commissione Affari sociali, nella seduta precedente, dell'emendamento del relatore 3.105, con il

quale è stata modificata la procedura, già prevista dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, per l'individuazione e l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Poiché tale riformulazione è interamente sostitutiva degli articoli 4 e 5, segnala che, in caso di approvazione della stessa, sarebbero preclusi tutti gli emendamenti riferiti a tali articoli.

Invita, pertanto, al ritiro i presentatori dei seguenti emendamenti: Rondini 4.6, Mantero 4.10, Gigli 4.7, Catanoso Genoese 4.12, 4.13 e 4.14, Gigli 4.19, Fauttilli 4.11, Gigli 4.8, Catanoso Genoese 4.15 e 4.16, Binetti 4.1, Catanoso Genoese 4.17, Gigli 4.9, Fauttilli 4.20, Catanoso Genoese 4.18, Rondini 5.6 e 5.3, Capodicasa 5.1, degli identici Polidori 5.19 e Abrignani 5.20, nonché Nesci 5.10, Gigli 5.7, Catanoso Genoese 5.13 e 5.14, Fauttilli 5.11, Capodicasa 5.2, Catanoso Genoese 5.15, Gigli 5.8, Catanoso Genoese 5.16, 5.17 e 5.18, Gigli 5.9 e Catanoso Genoese 5.12.

Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Abrignani 4.01, mentre propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Vezzali 4.02, Cova 4.08 e Piccione 4.06 e degli identici Rondini 4.03 e Bergamini 4.07, relativi alla figura professionale del massofisioterapista, in quanto tale tema appare meritevole di un approfondimento.

Esprime, poi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Calabrò 5.01, Vignali 5.03, Attaguile 5.05, Vignali 5.02 e Calabrò 5.08, nonché sugli emendamenti Elvira Savino 3.101 e 3.102, precedentemente accantonati in quanto anch'essi relativi all'istituzione di nuove professioni sanitarie.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rondini 4.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

Sospende, quindi, brevemente la seduta per consentire ai componenti della Com-

missione di valutare la proposta di riformulazione degli emendamenti Rondini 4.5 e Carnevali 4.2.

**La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.45.**

Giovanni MONCHIERO (Misto-CiPI) sottoscrive l'emendamento Rondini 4.5 e ne accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Elena CARNEVALI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 4.2.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che la nuova formulazione degli emendamenti Rondini 4.5 e Carnevali 4.2 proposta dal relatore, interamente sostitutiva degli articoli 4 e 5, consente di superare la contraddizione, da lui stesso rilevata nella precedente seduta, tra l'emendamento 3.105 (*Nuova formulazione*) del relatore, approvato all'unanimità dalla Commissione, e il contenuto degli articoli 4 e 5 del testo licenziato dal Senato. L'impostazione adottata, facendo salva l'individuazione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico, oggetto dei due articoli introdotti al Senato, consente di evitare un meccanismo « clientelare » che porta singoli parlamentari a farsi promotori del riconoscimento di determinate professioni. Si esce così da una logica perversa, garantendo un'equità nelle procedure. Nel dichiarare la sottoscrizione da parte di tutti i deputati del suo gruppo dell'emendamento Rondini 4.5, come riformulato, preannuncia il ritiro degli emendamenti presentati dai deputati del suo gruppo agli articoli 4 e 5.

Donata LENZI (PD), ringraziando il presidente e relatore Marazziti per il lavoro di mediazione svolto, evidenzia che la riformulazione che la Commissione si accinge a votare è conseguente al nuovo contenuto dell'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, previsto dall'emendamento 3.105 (*Nuova formulazione*) del relatore, approvato dalla Commissione nella seduta pre-

cedente. Osserva che la riformulazione fa salva la valutazione tecnico-scientifica per l'istituzione di nuove professioni, a partire dal punto essenziale rappresentato dall'individuazione del percorso formativo. Condivide quanto affermato dal collega Baroni rispetto all'opportunità di una valutazione tecnica in merito ad una materia che non può essere interamente delegata al dibattito politico, osservando che l'impianto adottato dovrebbe permettere l'opportuna elasticità per riconoscere le nuove professioni sanitarie che potranno emergere in un prossimo futuro.

Segnala che, per oggettiva mancanza di tempo, restano irrisolte alcune questioni, incluse quelle relative al rapporto con le figure professionali previste dai contratti collettivi di lavoro e un adeguato riconoscimento delle professioni tecniche di supporto che svolgono la propria attività non in diretto contatto con i pazienti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rondini 4.5 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dal deputato Monchiero, e Carnevali 4.2 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Mario MARAZZITI, *presidente* e relatore, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Rondini 4.5 (*Nuova formulazione*) e Carnevali 4.2 (*Nuova formulazione*), interamente sostitutivi degli articoli 4 e 5, risultano preclusi i seguenti emendamenti, che pertanto non saranno posti in votazione: Rondini 4.6, Gigli 4.7, Catanoso Genoese 4.12, 4.13 e 4.14, Gigli 4.19, Fauttilli 4.11, Gigli 4.8, Catanoso Genoese 4.15 e 4.16, Binetti 4.1, Catanoso Genoese 4.17, Gigli 4.9, Fauttilli 4.20, Catanoso Genoese 4.18, Rondini 5.6 e 5.3, Capodicasa 5.1, gli identici Polidori 5.19 e Abrignani 5.20, Gigli 5.7, Catanoso Genoese 5.13 e 5.14, Fauttilli 5.11, Capodicasa 5.2, Catanoso Genoese 5.15, Gigli 5.8, Catanoso Genoese 5.16, 5.17 e 5.18, Gigli 5.9 e Catanoso Genoese 5.12.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Abrignani 4.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, poi, che, non essendovi obiezioni, gli articoli aggiuntivi Vezzali 4.02, Cova 4.08, Piccione 4.06, Rondini 4.03 e Bergamini 4.07 sono accantonati.

Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Calabrò 5.01, Vignali 5.03 e 5.02 e Calabrò 5.08 e li ritira.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione all'articolo aggiuntivo Attaguile 5.05.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, osserva che la proposta emendativa Attaguile 5.05 riguarda una materia di prevalente competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Donata LENZI (PD) segnala che l'articolo aggiuntivo 5.05 investe un tema assai complesso, ricordando che in ambito europeo è previsto che si diventi infermiere pediatrico al termine di un percorso di specializzazione successivo alla laurea.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Attaguile 5.05 e degli emendamenti Elvira Savino 3.101 e 3.102: si intende che vi abbiano rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede al relatore se sarà possibile riesaminare, anche nella successiva fase dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto, il tema del riconoscimento della figura professionale dell'odontotecnico, oggetto di alcune proposte emendative ritirate o decadute per assenza dei presentatori.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, riconosce l'opportunità di assicurare dignità a figure sanitarie di sicura rilevanza, come quella dell'odontotecnico, che rivestono un ruolo prevalentemente tecnico, osservando che la questione potrà essere oggetto di successivi, specifici provvedimenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.**

**Nuovo testo C. 4407 Fanucci.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in oggetto reca modifiche alla legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni.

La proposta reca altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

Entrando nel merito del contenuto, precisa che nello svolgimento della relazione si soffermerà sugli aspetti della proposta di legge in oggetto che riguardano direttamente materie afferenti alle materie di competenza della Commissione Affari sociali.

Rileva, quindi, che l'articolo 1, comma 1, concernente le finalità del provvedimento, apporta numerose modifiche e integrazioni all'articolo 1 della predetta

legge n. 323 del 2000. Per quanto riguarda gli aspetti maggiormente attinenti alle materie di competenza della XII Commissione, richiama il comma 1, lettera *b-ter*), che sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, modificando la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Il capoverso comma 1 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992. La norma precisa che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), individuate ai sensi del comma 553 e seguenti, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che prevedono l'aggiornamento dei LEA, al cui scopo viene previsto un incremento di spesa di 800 milioni di euro annui, istituendo peraltro una Commissione nazionale per l'aggiornamento di tali livelli e per la promozione dell'appropriatezza nel SSN. Ricorda che come è noto a tutti i componenti della XII Commissione, recentemente è stato pubblicato – nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 65 del 2017 – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale il Ministro della salute ha definito le predette patologie.

Ritiene, quindi, che la norma dovrebbe fare più precisamente riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi livelli di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale.

Il capoverso comma 3 stabilisce per le aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti. Infatti, nella loro attività diretta ad erogare servizi di primo livello (in proposito, la relazione illustrativa al provvedimento iniziale chiariva che per tali servizi dovrebbero intendersi « le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie ») le stesse pos-

sono partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono inoltre partecipare a progetti per favorire il cosiddetto « invecchiamento attivo ».

Ai sensi del capoverso comma 4, viene previsto che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, devono essere definiti il « tracciato record » e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori delle cure termali. Da tali dati dovrà essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del SSN per la conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.

In proposito sottolinea che, considerato che tali nuovi compiti di trasmissione dei dati non appaiono previsti a legislazione vigente e non sono peraltro contenuti nel recente Accordo nazionale tra Stato, regioni e aziende termali più rappresentative, siglato lo scorso 2 febbraio, appare opportuno chiarire se gli stessi saranno svolti nel limite delle risorse attualmente attribuite alle aziende termali a carico della finanza pubblica.

Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e per il contenimento della spesa, il capoverso comma 5 stabilisce che, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal SSN devono essere garantiti i seguenti cicli di cure termali: per la riabilitazione motoria e neuromotoria; per

la riabilitazione funzionale del motuleso; per la riabilitazione della funzione cardio-respiratoria e delle funzioni auditive. Si tratta dei cicli già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

Con riferimento alla disposizione in oggetto, andrebbe chiarito, a suo avviso, che la platea dei soggetti destinatari delle prestazioni ivi previste resta la medesima, per le stesse patologie.

Il capoverso comma 6 stabilisce che il Ministro della salute, con proprio decreto, emani linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati, per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del precedente comma 5.

Inoltre, il capoverso comma 7 dispone che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), quindi per favorire la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare i relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'Accordo nazionale di cui al successivo comma 8. La norma inoltre istituisce un Fondo, denominato Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevederne allo scopo alcuna dotazione annua.

Riguardo a tale disposizione, rileva che andrebbe chiarito che le risorse cui si fa riferimento sono ulteriori rispetto a quelle necessarie al fine di garantire le prestazioni previste dai LEA.

Osserva inoltre che andrebbe prevista per il nuovo Fondo una dotazione annua autorizzata quale limite di spesa, attribuendo peraltro ad un provvedimento ministeriale il compito di individuare le modalità per l'utilizzo e la ripartizione del medesimo.

Sottolinea, altresì, che i commi 566 e 567, articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge n. 208 del 2016) sono intervenuti

sulla revisione delle tariffe massime delle prestazioni per assistenza termale e sulla compartecipazione da parte dei beneficiari.

In particolare, il citato comma 566 ha disposto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2018, ai fini della revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale – revisione che, in base alla disciplina vigente, ha cadenza triennale. Il comma 567 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscano delle cure termali – con esclusione dei soggetti già esenti – siano assoggettati al pagamento di un *ticket* pari a 55 euro – elevando di 5 euro il vigente importo base –, ferma restando la possibilità di definizione di una misura superiore, da parte dei predetti specifici Accordi.

Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i cittadini con determinati requisiti di età e di reddito del nucleo familiare a cui appartengono, con malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione; invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia; grandi invalidi per servizio; invalidi civili al cento per cento; grandi invalidi del lavoro.

Il capoverso comma 8 reca una disposizione che modifica parzialmente la legislazione vigente. Si dispone che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi, specificando che essa deve essere in particolare riferita: alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali; ai requisiti autorizzativi; ai requisiti per l'accredimento. I predetti accordi sono stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale e diventano efficaci una volta recepiti dalla Conferenza Stato-regioni e province autonome in base alle forme previste dalla normativa vigente.

Il capoverso comma 9 prevede, infine, una specifica disposizione volta a integrare gli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

Fa presente che un'altra disposizione rilevante con riferimento alle materie di competenza della Commissione Affari sociali è quella recata dalla lettera *e*) del comma 1, che dispone modifiche all'articolo 6 della suddetta legge n. 323 del 2000, riguardante la ricerca scientifica nel settore termale: il punto 1) novella la disposizione aggiornando il riferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiungendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione del coinvolgimento e della collaborazione non solo delle aziende termali, ma anche di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale; il punto 2) inserisce i suddetti due dicasteri nello svolgimento, assieme alle regioni, – avvalendosi della collaborazione di università, enti ed istituti di ricerca specializzati – di attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi di cui al precedente comma.

La lettera *f*) novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale.

Si dispone, in particolare, che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 (non modificato). Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle malattie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali.



Si riserva di approfondire questa disposizione che sembrerebbe eccessivamente generica, con il rischio di consentire l'accesso dei medici dipendenti dalle aziende termali a una serie indefinita di scuole di specializzazione.

La disposizione in commento aggiunge che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.

La lettera g) modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti. In particolare, viene specificato che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN del medico che, nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali.

La lettera g-bis) interviene sulla normativa vigente ridefinendo il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali di cui all'articolo 9 della legge n. 323 del 2000. Il nuovo comma 1 ne modifica innanzitutto la denominazione in operatore di assistenza termale. Esso svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, precise attività individuate dalla norma. L'operatore deve aver conseguito un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale resa in base a quanto stabilito dal decreto di cui al successivo comma 2. Le attività svolte sono indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali e ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che attengono alle cure termali.

Il nuovo comma 2 demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione

delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica necessario per lo svolgimento del predetto profilo professionale, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali. Il decreto inoltre dovrà disporre circa la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea, nonché la regolamentazione degli accordi tra università e aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici Accordi quadro stipulati tra le stesse università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

Mi riservo di svolgere un approfondimento sulla ridefinizione, prevista dalla norma in commento, di una figura professionale già esistente.

Rileva che la lettera i) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000, in materia di promozione del termalismo, prevedendo che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. È demandata all'Agenzia nazionale italiana del turismo l'individuazione all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di specifiche linee di promozione del termalismo volte sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme e i relativi prodotti ed esperienze correlate. La stessa Agenzia deve trasmettere annualmente alle Camere una relazione sui programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

La lettera l) introduce una modifica all'articolo 13, comma 1, della legge di riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare, è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio.

La lettera *m*) aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere.

L'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coor-

dinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Si prevede che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente, infine, che gli articoli 3 e 3-*bis* recano, rispettivamente, la copertura finanziaria degli oneri recati da alcune disposizioni del provvedimento in esame e la clausola di salvaguardia.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 4

*Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:*

## ART. 4

*(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico).*

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consi-

glio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

\* **4. 5.** *(Nuova formulazione)* Rondini, Monchiero, Baroni, Loreface, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Grillo.

*Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:*

## ART. 4

*(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico).*

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico.

tico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Con-

siglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

\* **4. 2.** *(Nuova formulazione)* Carnevali.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	125
7-01303 Sani: Iniziative a sostegno dell'apicoltura italiana anche in considerazione degli eventi siccitosi dell'anno 2017 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	125
7-00868 Massimiliano Bernini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana.	
7-01135 Zaccagnini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana.	
7-01250 Zaccagnini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	126

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

#### RISOLUZIONI

Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

**La seduta comincia alle 14.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-01303 Sani: Iniziative a sostegno dell'apicoltura italiana anche in considerazione degli eventi siccitosi dell'anno 2017.**

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata da ultimo nella seduta del 13 settembre 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso, dopo aver brevemente illustrato la risoluzione in titolo, ha chiarito, in seguito agli interventi dei colleghi Zaccagnini e Massimiliano Bernini, le motivazioni del mancato abbinateamento della sua risoluzione, concernente unicamente le ripercussioni che la siccità del 2017 ha prodotto sul comparto

apistico italiano, con altre risoluzioni assegnate alla Commissione e vertenti più in generale sulle difficoltà nelle quali versa il comparto. Ricorda altresì che tali risoluzioni sono comunque state inserite nell'ordine del giorno della seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00868 Massimiliano Bernini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana.**

**7-01135 Zaccagnini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana.**

**7-01250 Zaccagnini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, propone che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni in oggetto, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimiliano BERNINI (M5S), prima di passare all'illustrazione dei contenuti della risoluzione a sua prima firma, esprime rammarico per la mancata volontà della presidenza della Commissione di procedere all'esame delle risoluzioni in titolo congiuntamente a quello della risoluzione Sani 7-01303. A tal riguardo, rammenta che, in precedenti occasioni, il gruppo MoVimento 5 Stelle si è reso, invece, disponibile ad esaminare congiuntamente atti d'indirizzo presentati da diversi Gruppi, come nel caso delle mozioni concernenti iniziative a favore del settore dell'apicoltura approvate in un testo unitario dall'Assemblea nel 2014.

Ringrazia comunque il Presidente Sani per aver sollecitato la Commissione, attraverso la presentazione della risoluzione 7-01303, ad affrontare nuovamente le nu-

merose criticità che investono l'apicoltura, che è un'attività di interesse nazionale che svolge un servizio essenziale per la conservazione della biodiversità e il mantenimento dell'ecosistema.

Rimarca che il problema della siccità ha prodotto ingenti danni non solo al settore dell'apicoltura, ma anche a numerose altre produzioni agricole che hanno fortemente risentito degli eccezionali eventi climatici verificatisi negli ultimi mesi, e sottolinea che, a suo avviso, occorrerebbe affrontare la questione in termini generali, e non settoriali, per fornire risposte adeguate e attese ormai da tempo al mondo dell'agricoltura.

Purtuttavia, condividendo la necessità di uno specifico intervento a tutela del settore apistico, e senza finalità ostruzionistiche, avanza la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni coinvolgendo i rappresentanti delle principali associazioni apistiche italiane e i rappresentanti istituzionali, in primo luogo quelli del MIPAAF.

Illustra quindi brevemente il contenuto della risoluzione a sua prima firma.

Luca SANI, *presidente*, in riferimento alla richiesta di svolgimento di audizioni, testé avanzata dal collega Bernini, ricorda che la Commissione ha già svolto un'analoga attività conoscitiva in sede di esame del così detto collegato agricolo. Ritiene quindi che occorra preliminarmente verificare la perdurante attualità delle informazioni acquisite in tale occasione per poi valutare in sede di Ufficio di presidenza l'opportunità di procedere a nuove audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avvisa quindi che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la giornata di domani.

Passando all'illustrazione del provvedimento, fa presente che esso si compone di 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in più punti la disciplina del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), suddivisi in sette Capi concernenti: Misure di prevenzione personali (Capo I); Misure di prevenzione patrimoniali (Capo II); Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati (Capo III); Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (Capo IV); Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo V); Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione com-

plementare. Deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Capo VI); Disposizioni di attuazione e transitorie (Capo VII).

Rileva quindi che gli aspetti di competenza della Commissione Agricoltura sono limitatissimi, in quanto circoscritti alle sole disposizioni contenute agli articoli 25 e 28 che concernono la disciplina della documentazione antimafia.

In particolare, osserva che l'articolo 25, il quale interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, introducendovi un nuovo comma 3-*bis*, prevede l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

Segnala inoltre che l'articolo 28, il quale modifica l'articolo 91 del Codice, stabilisce invece l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

Luca SANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	128
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Atto n. 432 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	132
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante**

**norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.**

**Atto n. 431.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.



Marco BERGONZI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – si colloca nel quadro dell’iniziativa del Cielo unico europeo (*Single European Sky – SES*) varata nel 1999 per una più efficace e sicura integrazione dello spazio aereo europeo.

Il provvedimento costituisce attuazione dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 255/2010 che disciplina i requisiti relativi alla gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM – *Air Traffic Flow Management*) per ottimizzare la capacità disponibile della corrispondente rete europea (EATMN) e degli aeroporti rispetto alla domanda, migliorare le relative procedure e l’efficienza e la puntualità dei vettori aerei.

Il citato articolo 15 prevede che gli Stati membri dell’Unione introducano nei propri ordinamenti nazionali le sanzioni per la violazione delle norme dello stesso regolamento e delle sue disposizioni attuative. Come risulta dall’analisi di impatto della regolamentazione «I destinatari diretti del provvedimento sono i fornitori dei servizi del traffico aereo, gli «operatori», cioè le persone, le organizzazioni o le imprese che effettuano o che offrono di effettuare operazioni di trasporto aereo, i gestori aeroportuali e il coordinatore di bande orarie».

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Governo segnala che l’EASA ha inviato allo Stato italiano un rilievo circa la mancata applicazione di procedure interne per l’attuazione dell’articolo 15 del Regolamento UE n. 255 del 2010. Il rilievo è stato chiuso il 28 giugno 2016 a seguito della presentazione da parte del Governo della bozza dello schema di decreto legislativo all’esame. Il Governo segnala che la Commissione europea potrebbe avviare una procedura di infrazione a norma dell’articolo 258 del Trattato nel caso di mancato perfezionamento dell’iter legislativo.

Il provvedimento si compone di 10 articoli ed introduce nuove fattispecie di illecito amministrativo in materia di ge-

stione del traffico aereo dettando, in particolare, una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni del regolamento.

L’articolo 1 precisa l’oggetto del provvedimento, ovvero la citata disciplina sanzionatoria e il suo ambito applicativo, che esclude – salvo specifici casi – gli aeromobili militari impegnati in operazioni e addestramento militari. Viene prevista, poi, una clausola di salvaguardia finalizzata alla tutela di chi violasse le disposizioni del regolamento per garantire interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato.

L’articolo 2 dello schema di decreto richiama, ai fini dell’attuazione del decreto, l’applicazione delle definizioni dettate dall’articolo 2 del regolamento.

L’articolo 3 individua nell’ENAC (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) l’autorità nazionale competente sia all’accertamento delle violazioni del Regolamento 255/2010 che all’irrogazione delle relative sanzioni.

Gli articoli da 4 a 7 individuando le specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento, con riferimento agli obblighi dei responsabili degli uffici di pista dei servizi di traffico aereo (cd. unità ATS), degli operatori del trasporto aereo, degli organismi di gestione aeroportuale e del coordinatore di bande orarie. Come precisato dall’analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento, tale tipologia di sanzioni è prevista «nell’ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza aeronautica». Le sanzioni, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, variano tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 100.000 euro in funzione della gravità e dell’ambito dell’infrazione, fatta salva l’applicazione delle norme penali.

L’articolo 8 disciplina gli effetti della reiterazione delle violazioni, che comporta l’aumento fino al triplo dell’importo minimo previsto.

L’articolo 9 reca disposizioni finanziarie che prevedono che dall’attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica; i proventi derivanti dalle san-

zioni amministrative pecuniarie irrogate sono trasferiti all'ENAC con finalità di miglioramento delle attività di sorveglianza e sicurezza dei voli.

L'articolo 10 impone all'ENAC obblighi annuali di relazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti sull'applicazione del decreto legislativo e sull'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

Rammenta infine che in materia di gestione dei flussi del traffico aereo, l'11 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte (SES 2+) volte a migliorare l'efficienza dello spazio aereo, con rotte più brevi e una riduzione dei costi operativi e ambientali.

Successivamente, il 7 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2015)613, con la quale prevede regole comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e abroga il regolamento (CE) n. 216/2008.

Le riforme in questione sono tuttora bloccate presso il Consiglio dell'UE dal 2014. A giudizio della Commissione, potrebbero generare risparmi per 36 miliardi di euro nei prossimi 20 anni e creare fino a 11.000 posti di lavoro.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.**

**Atto n. 432.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – costituisce attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 216/2008, che detta disposizioni comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga le precedenti direttive 91/670/CEE e 2004/36/CE e il Regolamento (CE) 1592/2002.

Il citato articolo 68 del regolamento stabilisce che gli Stati membri dell'Unione devono introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dello stesso regolamento e delle sue norme attuative. Nella relazione tecnica allo schema di decreto, il Governo fa presente che, in virtù dell'insufficienza della disciplina attualmente in vigore (per la sua portata generale e le commistioni tra personale navigante e di volo), le indicate violazioni non hanno portato risorse alle casse dello Stato. Il provvedimento in esame consentirebbe, quindi, sia di allineare la normativa nazionale a quella europea, sia di rendere effettiva la disciplina sanzionatoria nei confronti degli operatori del settore aeronautico.

La mancata applicazione da parte dell'Italia del Regolamento (CE) n. 216/2008, ha comportato l'apertura del caso EU Pilot 8592/16/MOVE, con il quale la Commissione avrebbe fatto seguito ai rilievi in materia di standardizzazione formulati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), emersi da un'ispezione effettuata nel settore dell'aeronavigabilità.

In risposta alle richieste della Commissione europea, sulla base della delega conferita dall'articolo 3 della Legge di delegazione europea 2014 (Legge n. 114 del 2015), il Governo italiano ha trasmesso alla stessa lo schema di decreto legislativo in esame.

La relazione illustrativa all'Atto, oltre che per la copertura sanzionatoria, colloca

il provvedimento « nell'ottica della visione integrata della filiera aeronautica, della tutela e della sicurezza delle operazioni, del trasporto e degli aeroporti nonché della sicurezza dei passeggeri e delle comunità sottostanti e, da ultimo, della salvaguardia dell'ambiente ». Sono, infatti, ampliate significativamente e meglio definite le fattispecie illecite nel settore aeronautico ed individuati, con precisione, le persone fisiche, le organizzazioni e i prodotti oggetto delle sanzioni.

Sono inoltre precisati, nella relazione medesima, i soggetti destinatari diretti della disposizione. Si tratta in particolare dei soggetti coinvolti in progettazione, produzione, manutenzione e operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze; dei soggetti che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili; dei soggetti coinvolti in progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti nonché dei soggetti che partecipano alle operazioni di detti aeroporti e alla progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali; dei soggetti coinvolti in progettazione, produzione, manutenzione e gestione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea e, infine, dei soggetti impegnati nell'addestramento del personale e nella fornitura dei servizi di navigazione aerea.

Lo schema di decreto si compone di 17 articoli che dettano, in particolare, una specifica disciplina sanzionatoria di natura amministrativa-pecuniaria per le violazioni individuate nel regolamento, ferma restando, conformemente a quanto previsto dalla delega, l'applicazione delle norme penali.

L'articolo 1 individua precisamente l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, mentre all'articolo 3 sono indicate le relative esclusioni, come previsto dall'articolo 1 del regolamento.

L'articolo 2 dello schema adotta tutte le definizioni dell'articolo 3 del regolamento, cui aggiunge due ulteriori definizioni: quella di « organizzazione » (persona giu-

ridica o ente privo di personalità giuridica) e quella di « esercente » (chi assume l'esercizio di un aeromobile).

L'articolo 4 individua nell'ENAC, l'Autorità nazionale competente all'accertamento delle violazioni del regolamento e all'irrogazione delle sanzioni previste, stabilendone i conseguenti compiti di sorveglianza, di indagine e ispettivi.

Gli articoli da 5 a 14 del provvedimento dettano la disciplina sanzionatoria per un'ampia fattispecie di violazioni del regolamento, per le quali (come precisato sia nella relazione illustrativa che nell'Analisi tecnico normativa al decreto), « nell'ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza aeronautica » – si prevede l'irrogazione di sole sanzioni amministrative pecuniarie, comminate in base alla gravità e agli effetti sulla sicurezza dei voli ». Dette sanzioni, graduate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive, variano tra un minimo di 800 euro e un massimo di 100.000 euro, in funzione della gravità e dell'ambito dell'infrazione e sono articolate per settori omogenei di applicazione.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria nonché la precisazione che i compiti derivanti dal decreto in esame sono svolti dall'ENAC con le risorse disponibili a legislazione vigente. È inoltre individuata nel miglioramento della sicurezza aerea la finalizzazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

L'articolo 16 prevede l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie con decreto del Ministro della giustizia.

L'articolo 17 impone all'ENAC obblighi di relazione annuale al Ministero delle infrastrutture sull'applicazione del decreto in esame e sulle sanzioni irrogate.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.**

**Atto n. 433.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione dell'articolo 3 della legge di delegazione europea per il 2014 (Legge n. 114 del 2015) e che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Lo schema di decreto mira a definire un quadro sanzionatorio omogeneo per i due settori, chiarendo gli adempimenti in capo alle imprese alla luce delle norme contenute nel regolamento (UE) n. 1007/2011, per il settore tessile, e completando il processo normativo avviato con il recepimento nel nostro ordinamento, mediante il decreto ministeriale 11 aprile 1996, della direttiva 94/11/UE, per il settore calzaturiero.

La Direttiva 94/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, qui oggetto di recepimento, è stata adottata in considerazione del rischio che la disparità tra normative statali – che già prevedevano l'etichettatura delle calzature finaliz-

zata a tutelare e informare il pubblico, nonché ad assicurare i legittimi interessi dell'industria – potesse creare ostacoli agli scambi intracomunitari e pregiudicare il funzionamento del mercato interno. La direttiva, intervenendo al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, individua gli elementi caratterizzanti di un sistema comune di etichettatura per le calzature, anche alla luce della risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori, che invitava a migliorare l'informazione sui prodotti destinati ai consumatori, anche nell'interesse reciproco dei consumatori e dell'industria della calzatura, con l'introduzione di un sistema che riducesse i rischi di frode.

Successivamente, il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, sulle denominazioni delle fibre tessili e sull'etichettatura e sul contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, ha operato il riordino della normativa comunitaria previgente in un unico strumento giuridico, al fine di semplificare gli adeguamenti della materia trattata ad alto contenuto tecnico.

L'adozione del regolamento (UE) n. 1007/2011 ha quindi realizzato, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, un'ipotesi di semplificazione legislativa, che ha consentito agli Stati membri l'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione europea, evitando agli stessi di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell'onere amministrativo.

Lo schema di decreto si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, ossia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE e al regolamento (UE) n. 1007/2011 (comma 1), facendo salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali

scorrette di cui al decreto legislativo n. 206/2005, recante il codice del consumo (comma 2).

L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1007/2011, e nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Il quadro della disciplina sanzionatoria per le violazioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Regolamento (UE) 1007/2011 è dettato, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del provvedimento. Fatta salva la clausola di riserva penale, tutte le violazioni comportano sanzioni pecuniarie amministrative.

In particolare, l'articolo 3 riguarda le sanzioni al fabbricante o all'importatore per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati per i componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

L'articolo delinea poi il procedimento conseguente all'accertamento della violazione, finalizzato alla conformazione dell'etichetta stessa ove questa sia mancante o non conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE.

L'articolo 4 dello schema di decreto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie – che si applicano al fabbricante o all'importatore dei prodotti tessili, nonché al distributore – per le violazioni di specifiche disposizioni del Reg. (UE) 1007/2011 inerenti la denominazione delle fibre tessili nonché l'etichettatura e contrassegno della composizione dei prodotti tessili.

L'articolo 4 – in analogia a quanto stabilito dall'articolo 3 – detta poi la procedura di accertamento e contestazione della violazione e di conformazione dell'etichetta alle prescrizioni del Reg. 1007/2011. Si tratta del procedimento di cui è titolare l'autorità di vigilanza – accertamento, contestazione, assegnazione del termine di adeguamento – finalizzato alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei prodotti dal mercato.

L'articolo 5 individua i soggetti competenti ad accertare le violazioni delle disposizioni di cui al decreto: le Camere di commercio territorialmente competenti,

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L'articolo 6 dispone in ordine all'esercizio delle funzioni di autorità di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011. Tali funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, il quale si avvale delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Si dispone, in capo agli organi di controllo di cui all'articolo 5, l'obbligo di fornire al MiSE le notizie di accertamento delle violazioni sopra descritte, ai fini del monitoraggio.

L'articolo 7 prevede il versamento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative descritte agli artt. 3 e 4 su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione del bilancio dello Stato.

L'articolo 8 rinvia, per quanto non previsto dal decreto, alle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 dispone infine l'abrogazione di disposizioni, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, facendo seguito alla illustrazione del provvedimento svolta nella seduta dello scorso 13 settembre, informa la Commissione degli approfondimenti in corso con riguardo, in particolare, alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), che sottraggono alla disciplina recata dalla cd. direttiva Bolkestein le attività termali. Sul punto occorre verificare – in ragione della natura di tali attività quali cure sanitarie – la loro possibile esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva medesima. Si tratta di un tema molto delicato, che la XIV Commissione deve affrontare al fine di garantire la piena coerenza della disciplina in discussione con la normativa europea. Ciò al fine di pervenire ad una formulazione del testo che non esponga l'Italia a contestazioni da parte della Commissione europea.

Chiede pertanto che sia concesso alla Commissione un ulteriore tempo di riflessione, anche al fine di acquisire le valutazioni del Governo e dei colleghi sul punto.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto della richiesta avanzata dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.**

**Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, sottolinea che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – di un testo unificato recante Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

Sul provvedimento, così come modificato da ultimo dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 13 settembre scorso, la XIII Commissione intenderebbe procedere in sede legislativa.

Il provvedimento, composto ora da 4 articoli, reca una nuova disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

L'articolo 1, con la finalità esplicita di garantire una corretta e completa informazione del consumatore, prevede che il Governo modifichi il Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base di una serie di norme generali regolatrici della materia.

In particolare, si stabilisce alla lettera a) che dovranno essere definite le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente le definizioni di « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro ».

Il Governo – ai sensi della lettera b) – dovrà inoltre stabilire i termini e le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche.

La lettera *c)* concerne poi le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine « integrale », stabilendo che debba essere assicurata al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)*.

Infine, la lettera *d)* prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera *c)*.

Il successivo articolo 2, che reca Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera, stabilisce che si possa prevedere la valorizzazione dei prodotti integrali in tali ambiti, mediante l'adozione di apposite linee guida.

L'articolo 3 effettua il necessario coordinamento normativo al fine di assicurare che le attuali denominazioni di pane integrale contenute nella legge n. 580 del 1967 (recante Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del

pane e delle paste alimentari) siano allineate a quelle delle corrispondenti farine integrali introdotte dal provvedimento.

L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilendo quale disciplina transitoria che i lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente. Tale previsione transitoria si applica anche al pane integrale di cui all'articolo 3.

Non emergendo dall'analisi del provvedimento aspetti problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 settembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.20 alle 13.35.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Audizione del Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	137
Sulla pubblicità dei lavori .....	138
Seguito dell'audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	138

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

**Audizione del Presidente della regione Liguria,  
Giovanni Toti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

L'audizione è dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso in Liguria, a completamento della missione svolta a Genova il 24 e 25 luglio scorso.

Giovanni TOTI, *Presidente della Regione Liguria*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, la deputata Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL) e i senatori Donatella ALBANO (PD) e Giuseppe LUMIA (PD), cui risponde l'auditore.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Toti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

**La seduta comincia alle 20.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

**Seguito dell'audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del sostituto Procu-

ratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo, iniziata lo scorso 13 settembre.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Francesco D'UVA (M5S) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Luigi GAETI (M5S), Salvatore Tito DI MAGGIO (GAL) ai quali risponde Antonino DI MATTEO, *sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Di Matteo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 22.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	139
------------------------------------	-----

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il vicepresidente Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 15.45.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le Politiche e gli Affari Europei, on. Sandro Gozi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 140

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le Politiche e gli Affari Europei, on. Sandro Gozi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene a più riprese per alcune richieste di precisazione alle quali risponde, a più riprese, il sottosegretario Sandro GOZI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Risponde il sottosegretario Sandro GOZI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario Gozi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) e di Maria Luisa Scattoni, Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 141

Sulla pubblicità dei lavori ..... 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.**

**Audizione di Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) e di Maria Luisa Scattoni, Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti il professor Alberto Villani, Pre-

sidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) e la dottoressa Maria Luisa Scattoni, Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI). Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Alberto VILLANI, *Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Maria Luisa SCATTONI, *Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)*, presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI), svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese le senatrici Venera PADUA (PD) e Donella MATTESINI (PD), i deputati Francesco PRINA

(PD) e Giuseppe ROMANINI (PD) e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Alberto VILLANI, *Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP)* e Maria Luisa SCATTONI, *Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI)*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al

resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 14.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 settembre 2017.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Audizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	143

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

**La seduta comincia alle 10.50.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo, accompagnato dalla dottoressa Alessandra Cataldi, Magistrato coordinatore dell'area penale e dal dottor Giulio Borsari, Direttore dell'Ufficio coordinamento tecnologie, che ringrazia per la presenza.

Pasquale LICCARDO, *Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*, e Giulio BORSARI, *Direttore dell'Ufficio coordinamento tecnologie*, illustrano l'esperienza del Ministero della giustizia in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Diego DE LO-

RENZIS (M5S), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Pasquale LICCARDO, *Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*, Giulio BORSARI, *Direttore dell'Ufficio coordinamento tecnologie*, e Alessandra CATALDI, *Magistrato coordinatore dell'area penale*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	145
Comunicazioni del Presidente .....	145

*Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Roberto MORASSUT. — Intervengono, per il Ministero dell'interno, il Ministro, Marco Minniti, il capo della segreteria, senatore Achille Passoni, il capo dell'ufficio legislativo, prefetto Marco Valentini e il dirigente dell'Ufficio relazioni parlamentari, dottor Angelo De Prisco.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

Roberto MORASSUT, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto MORASSUT, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marco MINNITI, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, le deputate Claudia MANNINO (Misto), Milena SANTE-

RINI (DES-CD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), i deputati Vincenzo PISO (Misto), Andrea DE MARIA (PD), Fabio RAMPELLI (FdI-AN), e Stefano QUARANTA (MDP).

Marco MINNITI, *Ministro dell'interno*, risponde ai quesiti posti.

Roberto MORASSUT, *presidente*, formulate delle osservazioni, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

#### Comunicazioni del Presidente.

Roberto MORASSUT, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 2 agosto 2017, al fine di coadiuvare la Commissione nell'approfondimento dei settori della sicurezza, della rigenerazione urbana e della rigenerazione sociale, ha convenuto di avvalersi delle consulenze dell'architetto Corrado Giovanni Marino, e del geometra Giovanni Ottaviano, esperti nel settore dell'urbanistica e del dottor Matteo Ponzano, esperto nel settore sociale.

#### La seduta termina alle 12.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d’iniziativa popolare ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo emendamento della relatrice per la XII Commissione)</i> .....	8
<i>ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione della relatrice per la XII Commissione)</i> .....	9
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri ( <i>Seguito dell’esame e rinvio</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO 1 (Riformulazioni degli emendamenti 1.200 e 1.201 dei Relatori ed emendamento 1.203 dei Relatori)</i> .....	17
<i>ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione dei Relatori)</i> .....	18
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati nella seduta odierna)</i> .....	20

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvensione di persona incapace. Emendamenti C. 4130-A e abb. (Parere all’Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	21
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Emendamenti C. 338-A e abb. (Parere all’Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	24
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Emendamenti C. 2950-A (Parere all’Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. Emendamenti C. 3916-A Governo (Parere all’Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto	

a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Emendamenti C. 2801-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
<b>II Giustizia</b>	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. Esame emendamenti C. 4130 ed abb./A. ....	25
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	29
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti dichiarati irricevibili</i> ) .....	37
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	28
AVVERTENZA .....	28
<b>IV Difesa</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	43
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2017-2019 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica riferita al nuovo testo unificato C. 338 e abb.</i> ) .....	52
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	48
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione	

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ....	50
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	75
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace. C. 4130-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	51
<b>VI Finanze</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione dell'avvocato Stefano Tresca, <i>Managing partner di Iseed</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	81
Audizione del Presidente di MoneyFarm, Paolo Galvani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	82
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), dott. Filippo Sugar, sui profili di attuazione del decreto legislativo n. 35 del 2017 .....	91
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	93
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	94
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A Ascani .....	93
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	95
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	98

5-10325 Sgambato: Irregolarità nel recapito della corrispondenza e disagi nella fruizione dei servizi postali, in specie nella provincia di Caserta .....	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	100
5-10368 Tripiedi: Disagi e ritardi del servizio postale di consegna della corrispondenza in Lombardia .....	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	103

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 4427 Cancellieri, C. 4435 Arlotti e C. 4497 Ricciatti, recante disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto .....	106
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	106
---	-----

### RISOLUZIONI:

7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo (Discussione) ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	108
--	-----

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.	
Audizione di rappresentanti della R. E. TE. Imprese Italia .....	109
Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane .....	109

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	110
--	-----

## **XII Affari sociali**

### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	115
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i> .....	123

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
---	-----

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	125
7-01303 Sani: Iniziative a sostegno dell'apicoltura italiana anche in considerazione degli eventi siccitosi dell'anno 2017 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	125
7-00868 Massimiliano Bernini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana.	
7-01135 Zaccagnini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana.	
7-01250 Zaccagnini: Interventi per fronteggiare la situazione di crisi dell'apicoltura italiana ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	126

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	128
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. Atto n. 432 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	132

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Audizione del Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	137
Sulla pubblicità dei lavori .....	138

Seguito dell'audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	138
--	-----

### **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	139
------------------------------------	-----

### **COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le Politiche e gli Affari Europei, on. Sandro Gozi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	140
--	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) e di Maria Luisa Scattoni, Ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
---	-----

Sulla pubblicità dei lavori .....	141
-----------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142
---	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

#### COMMISSIONE PLENARIA

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	143
-----------------------------------	-----

Audizione del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, Pasquale Liccardo ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	143
--	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

Audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	145
---	-----

Comunicazioni del Presidente .....	145
------------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*17SMC0008980\*